

STATUTO DI ATENEEO

TESTO COORDINATO

dello Statuto di Ateneo emanato con DR n. 1203/2011 del 13.12.2011 e ss.mm.ii.



ALMA MATER STUDIORUM
UNIVERSITÀ DI BOLOGNA

AVVERTENZE

Il presente testo riproduce lo Statuto di Ateneo emanato con Decreto Rettorale n. 1203/2011 del 13.12.2011 (pubblicato sulla G.U.R.I. n. 300 del 27.12.2011 - in vigore dal 11.01.2012), così come modificato e integrato con Decreto Rettorale n. 739/2017 del 28.06.2017 (pubblicato sulla G.U.R.I. n. 162 del 13.07.2017 - modifiche e integrazioni in vigore dal 28 luglio 2017).

Le norme modificate e/o integrate sono corredate da richiamo numerico.

Nella parte finale della pubblicazione, sotto la rubrica "Note", è riportato il testo delle norme nella loro versione precedente.

ALMA MATER STUDIORUM - UNIVERSITÀ DI BOLOGNA

STATUTO DI ATENEO

SOMMARIO

PARTE I - PRINCIPI

- art. 1 Principi costitutivi
- art. 2 Principi di indirizzo
 - 2.1 Diritto allo studio
 - 2.2 Libertà di insegnamento e di ricerca
 - 2.3 Personale dell'Ateneo
 - 2.4 Qualità e valutazione
 - 2.5 Internazionalizzazione
 - 2.6 Pari opportunità
 - 2.7 Sicurezza e benessere sui luoghi di studio e di lavoro
- art. 3 Principi organizzativi
 - 3.1 Finalità e requisiti generali
 - 3.2 Trasparenza
 - 3.3 Accordi e rapporti con soggetti pubblici e privati
 - 3.4 Deleghe

PARTE II - ORGANI

SEZIONE I - ORGANI DI ATENEO

- art. 4 Rettore
- art. 5 Prorettori
- art. 6 Senato Accademico
- art. 7 Consiglio di Amministrazione
- art. 8 Collegio dei revisori dei conti
- art. 9 Nucleo di valutazione
- art. 10 Direttore Generale

SEZIONE II - ORGANI AUSILIARI

- art. 11 Consiglio degli studenti
- art. 12 Consulta del personale tecnico amministrativo
- art. 13 Consulta dei sostenitori
- art. 14 Comitato Unico di Garanzia per le pari opportunità
- art. 15 Garante degli studenti

PARTE III - STRUTTURE, MULTICAMPUS E ORGANIZZAZIONE DELL'ATENEO

SEZIONE I - DIPARTIMENTI

- art. 16 Dipartimenti
- art. 17 Organi del Dipartimento

SEZIONE II - SCUOLE

- art. 18 Scuole
- art. 19 Organi della Scuola
- art. 19 bis Convenzione didattica tra Dipartimenti

SEZIONE III - CORSI DI STUDIO

- art. 20 Corsi di studio di primo e di secondo ciclo
- art. 21 Dottorati di ricerca e Scuole di specializzazione
- art. 22 Corsi professionalizzanti

SEZIONE IV - MULTICAMPUS

- art. 23 Consiglio di Campus
- art. 24 Consiglio di coordinamento dei Campus

SEZIONE V - ALTRE STRUTTURE DI ATENEO E ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA

- art. 25 Altre strutture di Ateneo
- art. 26 Istituto di Studi Superiori
- art. 27 Centro Linguistico di Ateneo
- art. 28 Sistema Bibliotecario di Ateneo
- art. 29 Sistema Museale di Ateneo
- art. 30 Comitato per lo Sport Universitario
- art. 31 Organizzazione
- art. 32 Dirigenti
- art. 33 Collegio di disciplina
- art. 34 Sedi all'Estero
- art. 35 Organismi strumentali e collaborazione dell'Ateneo con soggetti pubblici e privati

PARTE IV - DISPOSIZIONI FINALI

- art. 36 Codice etico
- art. 37 Incompatibilità e divieti
- art. 38 Funzionamento degli Organi
- art. 39 Regolamenti di Ateneo e delle strutture

PARTE V - DISPOSIZIONI TRANSITORIE

- art. 40 Passaggio dei professori e ricercatori ai nuovi Dipartimenti
- art. 41 Attuazione della riforma statutaria e disciplina transitoria della durata in carica degli Organi di Ateneo
- art. 42 Attuazione della riforma statutaria e disciplina transitoria dei Dipartimenti e delle Facoltà

PARTE VI - DISPOSIZIONI PER L'ATTUAZIONE DELLA REVISIONE DELLO STATUTO

- art. 43 Venir meno del numero minimo di professori e ricercatori in un Dipartimento
- art. 44 Cessazione della partecipazione dei Dipartimenti alle Scuole
- art. 45 Costituzione di nuove Scuole e fusione tra Scuole
- art. 46 Adesione di un Dipartimento ad una Scuola
- art. 47 Norma transitoria sul passaggio al nuovo assetto di Dipartimenti e Scuole

NOTE

PARTE I - PRINCIPI

ART. 1 PRINCIPI COSTITUTIVI

1. L'Alma Mater Studiorum - Università di Bologna, in conformità con i principi della Costituzione della Repubblica Italiana e con la Magna Charta delle Università, è un'istituzione pubblica, autonoma, laica e pluralistica.
2. L'Alma Mater Studiorum - Università di Bologna è un Ateneo multicampus che si articola nelle sedi di Bologna, Cesena, Forlì, Ravenna, Rimini.
3. Compiti primari dell'Ateneo sono la ricerca e la didattica, attività inscindibili volte a perseguire un sapere critico aperto al dialogo e all'interazione tra le culture, nel rispetto delle libertà della scienza e dell'insegnamento. Per la sua secolare identità di Studio generale, l'Ateneo riconosce pari dignità e opportunità a tutte le discipline che ne garantiscono la ricchezza scientifica e formativa. L'Ateneo tutela e innova il proprio patrimonio culturale rispondendo alle diverse esigenze espresse dalla società.
4. Dovere dell'Alma Mater Studiorum - Università di Bologna, luogo naturale del sapere e dei saperi, è interpretare e orientare le trasformazioni del proprio tempo, garantendo l'elaborazione, l'innovazione, il trasferimento e la valorizzazione delle conoscenze a vantaggio dei singoli e della società.
5. Tali finalità e compiti sono perseguiti con il concorso responsabile, nell'ambito delle proprie competenze, di tutti i membri della comunità universitaria: studenti, professori, ricercatori e personale tecnico amministrativo. Valore preminente di riferimento per tutta la comunità è il rispetto dei diritti fondamentali della persona, che l'Ateneo si impegna a promuovere e a tutelare in ogni circostanza.
6. L'autonomia dell'Ateneo, principio ed espressione della comunità universitaria, è normativa, organizzativa, finanziaria e gestionale, secondo quanto disposto dalla legge e dal presente Statuto. L'autonomia dell'Ateneo è garanzia della libertà di apprendimento, di insegnamento e di ricerca.
7. Il riconoscimento del merito e dell'eccellenza è criterio prioritario che orienta le scelte e le strategie culturali, finanziarie e organizzative dell'Ateneo; in tal modo l'Ateneo promuove e premia l'impegno e la qualità dei risultati conseguiti da studenti, professori, ricercatori e personale tecnico amministrativo.
8. L'Ateneo, consapevole della dimensione internazionale che gli appartiene per storia e vocazione, si impegna a consolidare e incrementare l'internazionalizzazione dei programmi scientifici e formativi e della propria organizzazione. A tal fine promuove la mobilità e la collaborazione tra Atenei di diversi Paesi nella volontà di confrontarsi con le più qualificate istituzioni scientifiche e culturali internazionali.

ART. 2 PRINCIPI DI INDIRIZZO

2.1 Diritto allo studio

- a) L'Ateneo, in attuazione degli articoli 3 e 34 della Costituzione della Repubblica Italiana, si adopera affinché il pieno esercizio del diritto allo studio non sia impedito da ostacoli di ordine economico e sociale e affinché l'impegno e il merito siano costantemente riconosciuti e premiati.

- b) L'Ateneo si impegna a garantire ai propri studenti un efficace orientamento in entrata, in itinere e in uscita, tramite un costante dialogo sia con gli istituti di formazione secondaria superiore, sia con il mondo del lavoro e delle professioni, al fine di favorire l'inserimento lavorativo dei laureati e la loro capacità imprenditoriale.
- c) L'Ateneo si impegna a realizzare iniziative concrete volte a migliorare le condizioni culturali, sociali e materiali degli studenti e a favorirne l'inserimento nelle comunità locali, d'intesa e con il supporto della Regione, delle amministrazioni locali e delle istituzioni, sia pubbliche che private.
- d) L'Ateneo sollecita e valorizza sia i contributi dei singoli studenti sia lo sviluppo di libere forme associative, che concorrano alla realizzazione dei fini istituzionali e che sanciscano la piena appartenenza degli studenti alla comunità universitaria.
- e) L'Ateneo assume come riferimento, per la definizione dei regolamenti relativi alla didattica e agli studenti, le indicazioni previste dallo Statuto dei diritti e dei doveri degli studenti universitari.
- f) L'Ateneo promuove le attività culturali, sportive e ricreative degli studenti attraverso apposite forme organizzative, in accordo con gli enti pubblici e privati e con le associazioni operanti in tali ambiti.
- g) L'Ateneo si impegna a realizzare, anche in collaborazione con soggetti pubblici e privati, tutti gli interventi necessari a rimuovere le condizioni di svantaggio per permettere agli studenti con disabilità la parità delle opportunità di studio e di vita all'interno della comunità universitaria.

2.2 Libertà di insegnamento e di ricerca

- a) L'Ateneo riconosce e garantisce l'autonomia della ricerca e la libertà di insegnamento, nel rispetto degli obiettivi formativi, ai singoli professori e ricercatori e alle strutture scientifiche e didattiche di appartenenza, e assicura agli studenti una didattica di qualità, in tutti i gradi della loro formazione.
- b) L'Ateneo, in conformità ai principi della Carta Europea dei Ricercatori, garantisce ai singoli professori e ricercatori, nel rispetto della programmazione elaborata dalle strutture di appartenenza, l'accesso ai finanziamenti, l'utilizzo delle dotazioni e di quanto necessario per lo svolgimento dell'attività di ricerca in relazione alle caratteristiche dei singoli settori disciplinari.
- c) L'organizzazione dell'attività didattica in tutte le sue declinazioni e le modalità atte a realizzare il diritto all'apprendimento degli studenti competono alle strutture didattiche nell'ambito delle disposizioni generali di Ateneo.

2.3 Personale dell'Ateneo

- a) L'Ateneo valorizza le competenze, le esperienze professionali, le capacità e l'impegno delle persone che operano nelle proprie strutture e si adopera per l'attuazione delle opportune iniziative volte al riconoscimento dell'impegno e del merito.
- b) L'Ateneo favorisce la qualificazione professionale, l'aggiornamento e la formazione continua di tutto il personale.
- c) L'Ateneo promuove interventi e servizi atti a garantire il benessere lavorativo e la piena realizzazione individuale. Si adopera per facilitare l'accesso a servizi sociali, culturali, ricreativi e sportivi anche tramite accordi con soggetti pubblici e privati.
- d) L'Ateneo si impegna affinché siano garantiti pari dignità e adeguato riconoscimento a tutti coloro che svolgono attività di ricerca, didattica, tecnica o amministrativa, con qualsivoglia tipo di rapporto e in conformità alla legge.

2.4 Qualità e valutazione

- a) L'Ateneo adotta la valutazione come processo sistematico teso a misurare il valore e la qualità delle attività di ricerca e di formazione, l'efficacia e l'efficienza dei servizi delle proprie strutture, l'adeguatezza dell'azione amministrativa, nonché il raggiungimento degli obiettivi strategici fissati dagli Organi Accademici.
- b) L'Ateneo promuove procedure di autovalutazione e di valutazione esterna delle strutture e di tutto il personale, idonee a riconoscere e a valorizzare la qualità e il merito, a favorire il miglioramento delle prestazioni organizzative e individuali, e a modulare le risorse da attribuire alle strutture, attivando altresì procedure premiali che tengano conto di tutte le attività richieste al personale docente e tecnico amministrativo.

2.5 Internazionalizzazione

- a) L'Ateneo privilegia la caratterizzazione internazionale dei propri programmi di ricerca e di formazione attraverso contatti e accordi con qualificate istituzioni accademiche europee ed extra-europee, la costituzione e la partecipazione a reti e consorzi internazionali, lo scambio di conoscenze scientifiche e di esperienze formative, la definizione di curricula formativi in lingue diverse dall'italiano, la promozione di titoli multipli o congiunti di ogni livello. Promuove la mobilità di tutte le sue componenti e l'accoglimento di studenti, ricercatori e professori provenienti da altri Paesi, garantendo il pieno riconoscimento delle esperienze internazionali. A tale scopo l'Ateneo rafforza le competenze linguistiche di studenti, docenti e personale tecnico amministrativo.
- b) L'Ateneo riconosce la propria appartenenza allo Spazio Europeo dell'istruzione superiore e ne fa propri i principi e gli strumenti.
- c) L'Ateneo si adopera per la semplificazione delle procedure amministrative onde favorire l'accesso alle proprie attività e ai programmi di ricerca e formazione da parte di persone e istituzioni di ogni Paese.
- d) L'Ateneo recepisce, nelle proprie iniziative di formazione, gli indirizzi delle Organizzazioni internazionali in campo educativo.

2.6 Pari opportunità

- a) L'Ateneo si impegna a garantire il rispetto del principio costituzionale delle pari opportunità nell'accesso agli studi, nel reclutamento del personale e nelle progressioni di carriera nonché equilibrate rappresentanze di genere nelle candidature e negli Organi collegiali, così come in ogni altro aspetto della vita accademica.
- b) L'Ateneo si adopera, anche attraverso appositi strumenti e iniziative, a rafforzare la sensibilità ai temi e ai problemi delle pari opportunità al fine di generare una coscienza diffusa e condivisa fra tutti i membri della comunità universitaria.

2.7 Sicurezza e benessere sui luoghi di studio e di lavoro

- a) L'Ateneo promuove il benessere sui luoghi di studio e di lavoro e adotta strategie attive di tutela della salute e della sicurezza lavorativa per migliorare la qualità complessiva delle condizioni di lavoro e delle attività svolte da chi opera in Ateneo.
- b) L'Ateneo si impegna a diffondere informazioni e buone pratiche per la salute e la sicurezza lavorativa, al fine di potenziare la cultura della prevenzione, anche attraverso specifiche attività formative destinate al personale e agli studenti.

ART. 3 PRINCIPI ORGANIZZATIVI

3.1 Finalità e requisiti generali

- a) L'organizzazione dell'Ateneo è informata ai principi costituzionali di sussidiarietà, adeguatezza e differenziazione nonché al principio di semplificazione ed è finalizzata a garantire le condizioni per il raggiungimento degli obiettivi scientifici e formativi e per la realizzazione delle potenzialità dei professori, dei ricercatori e del personale tecnico amministrativo.
- b) Per conseguire gli obiettivi di cui alla lettera a) del presente comma, l'Ateneo ritiene requisiti fondamentali della propria organizzazione la distinzione tra indirizzo politico e gestione, la trasparenza di procedure e atti, l'accessibilità alle informazioni, l'individuazione delle responsabilità istituzionali, la non duplicazione di competenze, strutture e funzioni, la valutazione dei risultati, la valorizzazione delle competenze professionali, la promozione di accordi programmatici con enti pubblici e privati.
- c) La richiesta e l'attuazione dei processi di riorganizzazione nei metodi, nelle procedure e nelle strutture, così come i meccanismi di valutazione, sono vincolati al rispetto dei principi di efficacia, efficienza ed economicità fermi restando gli obiettivi di qualità perseguiti dall'Ateneo.

3.2 Trasparenza

- a) L'Ateneo favorisce il dialogo all'interno della comunità universitaria e promuove il confronto con i soggetti esterni, anche attraverso il sito istituzionale o altri strumenti telematici di comunicazione e di consultazione.
- b) L'Ateneo garantisce, secondo modalità da disciplinarsi con apposito regolamento, adeguata pubblicità delle deliberazioni assunte dagli Organi Accademici e degli atti che compongono i relativi riferimenti, fermo restando quanto previsto dalla legge in tema di riservatezza.
- c) L'Ateneo garantisce la trasparenza dell'attività amministrativa e l'accessibilità delle informazioni, nel quadro degli obiettivi di qualità perseguiti e assicura pubblicità e trasparenza ai criteri utilizzati nella ripartizione delle risorse.
- d) In attuazione dei suddetti principi di pubblicità e trasparenza, nella ripartizione delle risorse sono assicurate la preventiva determinazione e comunicazione dei requisiti e criteri per l'attribuzione e l'eventuale selezione tra una pluralità di aspiranti nonché l'invarianza di tali requisiti e criteri per tutto il tempo necessario alla messa in opera delle azioni e misure che costituiscono la finalità dell'attribuzione delle predette risorse, fatte salve le sopravvenute disposizioni di legge.

3.3 Accordi e rapporti con soggetti pubblici e privati

- a) L'Ateneo si adopera per stipulare accordi di programma, contratti o intese specifiche anche per lo svolgimento di attività economiche con soggetti pubblici e privati, italiani e di altri Paesi che possano contribuire al conseguimento delle proprie finalità istituzionali.
- b) L'Ateneo, nella sua articolazione multicampus, persegue la collaborazione con le istituzioni pubbliche e private rappresentative del territorio nel quale sono presenti le sue sedi.
- c) L'Ateneo riconosce, tutela e promuove la specificità del rapporto con il Servizio Sanitario Nazionale e Regionale, e garantisce un'adeguata organizzazione di didattica e ricerca in relazione con l'attività assistenziale e con le altre attività sanitarie. Le attività assistenziali svolte da professori e ricercatori universitari sono prioritariamente finalizzate all'assolvimento dei loro compiti didattici e di ricerca. Gli atti convenzionali - predisposti secondo quanto previsto dall'art. 6 comma 13 della legge

30 dicembre 2010, n. 240 e che disciplinano i rapporti con il Servizio Sanitario Nazionale e Regionale ed eventualmente con altri enti pubblici e privati deputati allo svolgimento di attività assistenziali - tutelano le finalità istituzionali delle attività assistenziali svolte dal personale universitario, nel rispetto dei criteri di economicità e produttività applicati nella gestione delle strutture convenzionate. In conformità alle previsioni di legge e secondo le modalità concertate con la Regione, vengono attribuiti compiti e responsabilità assistenziali a professori e ricercatori, nel rispetto delle prerogative del loro stato giuridico e in coerenza con il principio della piena valorizzazione delle competenze assistenziali, didattiche e scientifiche.

3.4 Deleghe

- a) Le funzioni spettanti agli Organi monocratici e collegiali dell'Ateneo e delle strutture sono delegabili secondo i criteri indicati nello Statuto.
- b) Le deleghe sono conferite con delibera approvata a maggioranza assoluta dei componenti nel caso degli Organi collegiali; riguardano oggetti definiti o materie determinate, anche corrispondenti a settori organici; sono conferite per un tempo che, di norma, in mancanza di diversa specificazione, corrisponde alla durata in carica dell'Organo delegante o, se più limitata, dell'Organo delegato. In costanza di delega, l'Organo che ha disposto il conferimento non può compiere atti o adottare provvedimenti inerenti alle funzioni delegate, escluse le direttive e le attività di vigilanza, che non siano preceduti da un'apposita delibera di revoca adottata con le medesime formalità del conferimento.
- c) Le delibere di conferimento, approvate dagli Organi monocratici e collegiali dell'Ateneo, hanno efficacia con la pubblicazione nel Bollettino Ufficiale dell'Università.

PARTE II - ORGANI

SEZIONE I - ORGANI DI ATENEO

ART. 4 RETTORE

1. Il Rettore ha la rappresentanza legale e istituzionale dell'Ateneo e costituisce il vertice della relativa organizzazione. E' responsabile del perseguimento delle finalità dell'Ateneo secondo criteri di qualità e nel rispetto dei principi di efficacia, efficienza, trasparenza e promozione del merito.
2. Il Rettore presiede il Senato Accademico e il Consiglio di Amministrazione e gli altri Organi collegiali di cui è componente in tale veste.
3. Spettano in particolare al Rettore le funzioni di:
 - a) indirizzo, iniziativa e coordinamento delle attività scientifiche e didattiche;
 - b) proposta del documento di Programmazione triennale - Piano Strategico di Ateneo¹, anche tenendo conto delle proposte e dei pareri del Senato Accademico;
 - c) proposta del bilancio di previsione annuale e triennale e del conto consuntivo;
 - d) proposta al Consiglio di Amministrazione, sentito il Senato Accademico, di conferimento dell'incarico di Direttore Generale;
 - e) proposta al Consiglio di Amministrazione, sentito il Senato Accademico, dell'attivazione e disattivazione dei Dipartimenti, delle Scuole e delle altre strutture di cui all'art. 25 del presente Statuto;
 - f) nomina dei Prorettori in numero non superiore a 8, tra cui il Prorettore Vicario e il Prorettore alle Sedi di Cesena, Forlì, Ravenna, Rimini;
 - g) conferimento di deleghe per materie determinate;
 - h) autorizzazione per i professori e ricercatori a tempo pieno a svolgere funzioni didattiche, di ricerca, nonché compiti istituzionali e gestionali senza vincolo di subordinazione presso enti pubblici e privati senza scopo di lucro, fermo restando il regime delle convenzioni tra Atenei, finalizzate al conseguimento di obiettivi di comune interesse; autorizzazione per i professori e ricercatori a tempo definito a svolgere attività didattica e di ricerca presso Università o enti di ricerca di altri Paesi;
 - i) collocamento in aspettativa, sentito il Dipartimento di inquadramento², dei professori e ricercatori per lo svolgimento di attività presso soggetti e organismi, pubblici o privati, anche operanti in sede internazionale;
 - j) iniziativa dei procedimenti disciplinari secondo le modalità e nei casi previsti dalla legge, fatti salvi gli atti riservati alla competenza del Direttore Generale;
 - k) promozione o resistenza alle liti ove il Direttore Generale si trovi in posizione di conflitto di interessi;
 - l) promozione della costituzione di parte civile dell'Ateneo nei processi penali che riguardano professori e ricercatori.
4. Al fine di condividere e attuare gli indirizzi e i programmi relativi alla formazione e alla ricerca, il Rettore convoca periodicamente i Direttori di Dipartimento e i Presidenti di Scuola.
5. Nei casi di necessità e di indifferibile urgenza può assumere i provvedimenti di competenza del Senato Accademico o del Consiglio di Amministrazione, sottoponendoli

rispettivamente agli stessi per la ratifica nella seduta successiva all'adozione. Spetta inoltre al Rettore ogni altra funzione non espressamente attribuita dallo Statuto ad altri Organi.

6. Il Rettore rimane in carica sei anni e il mandato non è rinnovabile.
7. Il Rettore è eletto fra i professori ordinari a tempo pieno in servizio presso le Università italiane. Le candidature, corredate da un minimo di 150 firme di aventi diritto al voto di cui almeno 100 di professori e ricercatori, sono presentate inderogabilmente entro e non oltre il trentesimo giorno anteriore al primo giorno di votazione; la regolarità di esse è verificata da un'apposita Commissione elettorale.
8. Partecipano all'elezione diretta del Rettore i professori e i ricercatori. Partecipano altresì i componenti del Consiglio degli Studenti e i rappresentanti degli studenti negli Organi collegiali delle strutture di cui agli artt. 16, 18, 23 del presente Statuto, nonché il personale tecnico amministrativo a tempo indeterminato. Ciascun voto degli studenti viene pesato con un coefficiente pari al 7% del rapporto tra elettorato attivo professori e ricercatori ed elettorato attivo studenti. Ciascun voto del personale tecnico amministrativo viene pesato con un coefficiente pari al 18% del rapporto tra elettorato attivo professori e ricercatori ed elettorato attivo personale tecnico amministrativo. Il Rettore è eletto, alla prima votazione, a maggioranza assoluta dei voti, se la partecipazione è almeno pari alla maggioranza assoluta dei voti disponibili. In caso di mancata elezione al primo turno, si procede con il sistema del ballottaggio fra i due candidati che nella precedente votazione abbiano riportato il maggior numero di voti.

ART. 5 PRORETTORI

1. Il Prorettore Vicario, scelto tra i professori ordinari, sostituisce il Rettore in tutte le sue funzioni in caso di assenza o impedimento; partecipa altresì al Consiglio di Amministrazione e al Senato Accademico senza diritto di voto.
2. Il Prorettore alle Sedi di Cesena, Forlì, Ravenna, Rimini, scelto tra i professori ordinari, partecipa al Consiglio di Amministrazione e al Senato Accademico senza diritto di voto.
3. Gli altri Prorettori, secondo quanto indicato nei rispettivi atti rettorali di delega, sostituiscono il Rettore nelle materie loro attribuite; possono altresì partecipare senza diritto di voto agli Organi collegiali di Ateneo e agli altri Organi per i quali è prevista la presenza del Rettore, quando viene trattata la materia di loro competenza delegata. La disposizione del precedente periodo si applica comunque al Prorettore Vicario e al Prorettore alle Sedi di Cesena, Forlì, Ravenna, Rimini.

ART. 6 SENATO ACCADEMICO

1. Il Senato Accademico è l'Organo di rappresentanza della comunità universitaria. Esso concorre all'amministrazione generale dell'Ateneo e alla nomina dei membri del Consiglio di Amministrazione.
2. Il Senato Accademico ha funzioni di coordinamento e di raccordo con le strutture in cui si articola l'Ateneo e collabora con il Rettore nelle funzioni di indirizzo, di iniziativa e di coordinamento delle attività scientifiche e didattiche; collabora con il Consiglio di Amministrazione nelle funzioni di indirizzo strategico e di programmazione finanziaria annuale e triennale e del personale.

3. Spettano al Senato Accademico le funzioni di:

- a) formulazione al Consiglio di Amministrazione di pareri obbligatori e proposte in materia di didattica, di ricerca e di servizi agli studenti, anche con riferimento al documento di Programmazione triennale - Piano Strategico di Ateneo³;
- b) formulazione al Consiglio di Amministrazione di pareri obbligatori sul bilancio di previsione annuale e triennale e sul conto consuntivo;
- c) formulazione al Consiglio di Amministrazione di pareri obbligatori e proposte sull'attivazione, modifica o soppressione di corsi, sedi e strutture;
- d) formulazione di parere sulla proposta del Rettore al Consiglio di Amministrazione in merito al conferimento dell'incarico di Direttore Generale;
- e) proposta al corpo elettorale, con il voto favorevole di almeno due terzi dei componenti, di una mozione di sfiducia al Rettore, non prima che siano trascorsi due anni dall'inizio del suo mandato;
- f) approvazione, previo parere del Consiglio di Amministrazione, del Regolamento generale di Ateneo, contenente norme sulla costituzione e il funzionamento delle strutture, e, previo parere favorevole del Consiglio di Amministrazione, dei regolamenti in materia di didattica e di ricerca, compresi quelli di competenza dei Dipartimenti e delle Scuole;
- g) predisposizione della relazione annuale sulla didattica e della relazione annuale sulla ricerca, tenendo conto dei dati relativi alle strutture in cui si articola l'Ateneo e ai professori e ricercatori che ad esse afferiscono;
- h) approvazione delle modifiche di Statuto, a maggioranza assoluta dei componenti, previo parere favorevole del Consiglio di Amministrazione, anch'esso adottato a maggioranza assoluta dei suoi membri. Ferme restando le competenze stabilite dalla legge per l'adozione da parte degli organi di Ateneo delle modifiche statutarie, le procedure istruttorie di modifica statutaria sono disciplinate dal regolamento generale di Ateneo;
- i) formulazione al Consiglio di Amministrazione del parere sull'attribuzione di insegnamenti a contratto a docenti, studiosi o professionisti di chiara fama di altri Paesi;
- j) approvazione del Codice etico, previo parere favorevole del Consiglio di Amministrazione, e decisione, su proposta del Rettore, in merito alle violazioni di esso che non siano di competenza del Collegio di disciplina.

4. Il Senato Accademico dura in carica tre anni. Il mandato dei rappresentanti degli studenti ha durata biennale. Il mandato di ciascun membro può essere rinnovato una volta sola.

5. Il Senato Accademico è convocato dal Rettore, in via ordinaria, almeno una volta ogni due mesi e, in via straordinaria, quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei suoi membri.

6. Il Senato Accademico è composto da 35 membri, così individuati:

- a) il Rettore, che lo presiede;
- b) 6 rappresentanti degli studenti eletti dal Consiglio degli Studenti;
- c) 10 Direttori di Dipartimento, due per ogni Area scientifico-disciplinare, eletti dai professori e ricercatori appartenenti a ciascuna Area;
- d) 15 professori e ricercatori eletti dai professori e ricercatori appartenenti a ciascuna Area scientifico-disciplinare in modo che ogni Area esprima 3 eletti;
- e) 3 rappresentanti del personale tecnico amministrativo eletti dal personale tecnico amministrativo dell'Ateneo.

Nel rispetto del principio di cui all'art. 2.6 del presente Statuto, gli elettori possono esprimere nella scheda elettorale uno o due voti di preferenza. Nel caso di espressione di due preferenze, una di esse dovrà necessariamente riguardare una candidata di genere

femminile e l'altra un candidato di genere maschile, pena l'annullamento della seconda preferenza. Le modalità e le procedure elettorali per attuare la composizione del Senato Accademico sono definite da apposito Regolamento.

Ai medesimi fini il Consiglio degli Studenti fissa le proprie procedure elettorali.

ART. 7 CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

1. Il Consiglio di Amministrazione è l'organo responsabile dell'indirizzo strategico e della programmazione finanziaria e del personale di Ateneo. Esso esercita le proprie funzioni operando al fine di perseguire la miglior efficienza e qualità delle attività istituzionali dell'Ateneo, nel rispetto dei criteri di efficacia, economicità e tutela del merito; esso vigila inoltre sulla sostenibilità finanziaria delle attività dell'Ateneo.
2. Spettano al Consiglio di Amministrazione le funzioni di:
 - a) approvazione del documento di Programmazione triennale - Piano Strategico di Ateneo,⁴ previa acquisizione di proposte e pareri da parte del Senato Accademico per le parti di sua competenza;
 - b) approvazione, previo parere del Senato Accademico e del Consiglio degli Studenti, del bilancio di previsione annuale e triennale, del conto consuntivo, nonché del bilancio sociale;
 - c) deliberazione in materia di gestione del patrimonio immobiliare dell'Ateneo, di programmazione edilizia e relativi interventi attuativi;
 - d) approvazione, acquisito il parere del Senato Accademico e della Consulta del Personale tecnico amministrativo, della programmazione del personale tecnico amministrativo;
 - e) approvazione, acquisito il parere del Senato Accademico, della programmazione del personale docente formulata in coerenza con gli obiettivi della programmazione triennale, sulla base della valutazione della qualità scientifica e didattica delle strutture e dei singoli settori scientifico-disciplinari, nonché della consistenza delle attività formative erogate, tenendo in considerazione la natura multicampus dell'Ateneo. L'attribuzione delle risorse per il personale docente ai Dipartimenti deve definire l'entità delle risorse destinate allo sviluppo delle loro diverse sedi;
 - f) approvazione, acquisite le proposte e il parere del Senato Accademico e previo parere del Consiglio degli Studenti, della attivazione, modifica o soppressione di corsi e sedi;
 - g) attivazione e disattivazione dei Dipartimenti e delle Scuole e delle altre strutture di cui all'art. 25 del presente Statuto, su proposta del Rettore, sentito il Senato Accademico;
 - h) trasmissione al Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca e al Ministero dell'Economia e delle Finanze del bilancio di previsione annuale e triennale e del conto consuntivo;
 - i) approvazione del Regolamento di amministrazione e contabilità e, ove necessario, di quello di organizzazione dell'Ateneo;
 - j) conferimento, su proposta del Rettore, sentito il parere del Senato Accademico, dell'incarico di Direttore Generale;
 - k) valutazione e approvazione della richiesta di copertura dei posti di professore e ricercatore avanzata dai Dipartimenti sulla base delle risorse ad essi attribuite da parte dello stesso Consiglio di Amministrazione;⁵
 - l) approvazione delle proposte dei Dipartimenti concernenti la chiamata di professori e ricercatori;
 - m) formulazione al Senato Accademico del parere favorevole sulle modifiche di Statuto;

- n) deliberazione, previo parere del Senato Accademico, dell'attribuzione di insegnamenti a contratto a docenti, studiosi o professionisti di chiara fama di altri Paesi, stabilendo il relativo trattamento economico;
 - o) approvazione, acquisiti i pareri dei Dipartimenti interessati e del Senato Accademico, della mobilità del personale docente tra Dipartimenti o tra sedi, sentito, ove necessario, il parere del Consiglio di Campus, come previsto all'art. 23 del presente Statuto.⁶
3. Il Consiglio di Amministrazione dura in carica tre anni. I rappresentanti degli studenti durano in carica due anni. Il mandato di ciascun membro può essere rinnovato una sola volta.
4. Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Rettore, in via ordinaria, almeno una volta ogni due mesi e, in via straordinaria, quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei suoi membri.
5. Il Consiglio di Amministrazione è composto da 11 membri, così individuati:
- a) il Rettore, che lo presiede;
 - b) 2 rappresentanti degli studenti, eletti dal Consiglio degli Studenti, nel rispetto della parità di genere;
 - c) 5 membri interni, nominati dal Senato Accademico senza distinzione alcuna tra le varie categorie di personale di ruolo dell'Ateneo. A tal fine, il Senato Accademico procede alla nomina sulla base di una rosa di candidati, almeno doppia rispetto al numero dei membri da designare. Tale rosa viene individuata da un Comitato di selezione formato da 5 membri, di cui 3 esterni nominati dal Rettore e 2 interni nominati dal Senato Accademico, non componenti del medesimo;
 - d) 3 membri esterni, nominati dal Senato Accademico. A tal fine il medesimo Comitato di selezione sopra indicato individua una rosa almeno doppia rispetto al numero dei membri da designare. All'interno di tale rosa, il Rettore, la Consulta del Personale tecnico amministrativo e la Consulta dei Sostenitori individuano ciascuno un candidato da proporre al Senato Accademico. Tali membri esterni non devono essere stati dipendenti dell'Ateneo nei tre anni precedenti.

I membri del Consiglio di Amministrazione devono essere in possesso di comprovata competenza in campo gestionale ovvero di un'esperienza professionale di alto livello con una necessaria attenzione alla qualificazione scientifica e culturale, non devono essere portatori di alcun interesse economico – professionale in conflitto con le attività dell'Ateneo e non devono ricoprire cariche di natura politica.

Le proposte avanzate dal Comitato di selezione devono essere espresse a maggioranza qualificata di quattro quinti.

Le candidature per i 5 membri interni e i 3 membri esterni, che dovranno essere individuate tra personalità italiane o di altri Paesi in possesso di comprovata competenza in campo gestionale ovvero esperienza professionale di alto livello, con una necessaria attenzione alla qualificazione scientifica e culturale, sono formulate anche sulla base di avvisi pubblici, attraverso bandi distinti in cui sono esplicitati i criteri di valutazione dei requisiti. Nella nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione deve essere rispettato il principio costituzionale delle pari opportunità tra uomini e donne nell'accesso agli uffici pubblici. In particolare, tra gli 8 membri nominati dal Senato Accademico, devono essere presenti almeno 2 donne e almeno 2 uomini.

ART. 8 COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

1. Il Collegio dei revisori dei conti è l'Organo preposto alla verifica della regolare tenuta delle scritture contabili e del regolare andamento della gestione economica, finanziaria e patrimoniale dell'Ateneo.
2. Il Collegio è composto da tre membri effettivi, di cui almeno due iscritti al Registro dei revisori contabili, e due membri supplenti.
3. Il Collegio è nominato dal Rettore, sentito il Consiglio di Amministrazione, assicurando che un membro effettivo, con funzione di presidente, sia scelto fra i magistrati amministrativi e contabili e gli avvocati dello Stato; uno effettivo e uno supplente siano designati dal Ministero dell'Economia e delle Finanze; uno effettivo e uno supplente siano scelti dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca tra dirigenti e funzionari del Ministero stesso. Non possono essere componenti del Collegio i dipendenti dell'Ateneo o degli Organismi strumentali controllati dallo stesso.
4. Il mandato del Collegio dura tre anni e gli incarichi sono rinnovabili una sola volta.
5. Le modalità di funzionamento del Collegio sono definite dal Regolamento di amministrazione e contabilità.

ART. 9 NUCLEO DI VALUTAZIONE

1. Il Nucleo di valutazione è l'organo dell'Ateneo preposto alla valutazione delle attività didattiche, di ricerca e amministrative.
2. Al Nucleo di valutazione sono attribuite le funzioni previste dalla normativa nazionale, dal presente Statuto e dai Regolamenti di Ateneo, e opera in conformità alle disposizioni ivi contenute.
3. Il Nucleo di valutazione dell'Ateneo è nominato dal Senato Accademico, su proposta del Rettore sentito il Consiglio di Amministrazione ed è composto da un numero di membri tra i 5 e i 7, tra cui un rappresentante degli studenti eletto dal Consiglio degli Studenti. La maggioranza dei membri del Nucleo di valutazione deve essere esterna all'Ateneo. La scelta dei componenti deve essere operata tra soggetti di elevata qualificazione scientifica e professionale anche nel campo della valutazione della didattica, della ricerca e della performance organizzativa delle pubbliche amministrazioni nel rispetto del principio delle pari opportunità di genere. Il Presidente del Nucleo è nominato dal Rettore ed è esterno all'Ateneo. Le modalità di funzionamento dell'organo sono disciplinate dal Regolamento generale di Ateneo.
4. Il Nucleo di valutazione dura in carica tre anni. Il mandato è rinnovabile una sola volta.

ART. 10 DIRETTORE GENERALE

1. Il Direttore Generale è l'organo responsabile, sulla base degli indirizzi forniti dal Consiglio di Amministrazione, della complessiva gestione e organizzazione dei servizi, delle risorse strumentali e del personale tecnico amministrativo dell'Ateneo, nonché dei compiti previsti dalla normativa vigente in materia di dirigenza nella Pubblica Amministrazione.
2. In particolare, spetta al Direttore Generale:

- a) coadiuvare il Rettore, nell'ambito delle disponibilità definite dal Consiglio di Amministrazione ed in coerenza con il documento di Programmazione triennale - Piano Strategico di Ateneo,⁷ nell'elaborazione della proposta di Piano triennale di fabbisogno del personale e curare l'attuazione dello stesso con riferimento al personale tecnico amministrativo, nel rispetto degli indirizzi impartiti dal Consiglio medesimo;
 - b) attribuire e revocare gli incarichi dirigenziali, nonché dirigere, coordinare e controllare l'attività dei responsabili degli uffici e dei servizi tecnico-amministrativi, anche con potere sostitutivo in caso di inerzia di questi;
 - c) definire gli obiettivi e curare l'attuazione dei programmi che i dirigenti devono perseguire alla luce degli indirizzi strategici stabiliti dal Consiglio di Amministrazione, compresa l'adozione dei provvedimenti di acquisizione dei beni e servizi necessari;
 - d) valutare annualmente le prestazioni dei dirigenti sulla base dei criteri e delle modalità stabilite dal sistema di misurazione e valutazione della performance organizzativa di Ateneo;
 - e) adottare gli atti relativi all'organizzazione degli uffici e dei servizi tecnico-amministrativi nel rispetto del Regolamento di Organizzazione e degli indirizzi strategici fissati dal Consiglio di Amministrazione; collaborare, a tal fine, con i responsabili delle strutture didattiche, scientifiche e di servizio per la gestione del personale promuovendo azione costante di coordinamento;
 - f) sovrintendere all'attività di organizzazione e gestione del personale e alla gestione dei rapporti sindacali e di lavoro;
 - g) esercitare la potestà disciplinare sul personale dirigente, nel rispetto delle norme di legge in materia, mediante l'istituzione dell'Ufficio competente per i procedimenti disciplinari, di cui assume la responsabilità;⁸
 - g-bis) istituire l'Ufficio competente ad esercitare l'azione disciplinare sul personale tecnico amministrativo e collaboratore linguistico; la titolarità e responsabilità dell'Ufficio spetta al Direttore Generale o a un Dirigente dallo stesso individuato;⁹
 - h) proporre al Consiglio di Amministrazione sia il Piano triennale della performance organizzativa dell'Ateneo sia la relazione annuale a consuntivo, sui risultati organizzativi e individuali raggiunti rispetto ai singoli obiettivi programmati e alle risorse, con rilevazione degli eventuali scostamenti;
 - i) promuovere o resistere alle liti, salvo quanto previsto all'art. 4 comma 3 lettera k) del presente Statuto, con potere di conciliare e di transigere.
3. Il Direttore Generale è nominato dal Consiglio di Amministrazione su proposta del Rettore, sentito il parere del Senato Accademico. Viene scelto tra personalità di elevata qualificazione professionale e comprovata esperienza pluriennale con funzioni dirigenziali. L'incarico di Direttore Generale è conferito mediante la stipula di un contratto di lavoro a tempo determinato di diritto privato di durata non superiore a quattro anni, rinnovabile.
 4. La valutazione annuale dei risultati ottenuti dal Direttore Generale viene approvata dal Consiglio di Amministrazione, su proposta del Nucleo di valutazione, d'intesa con il Rettore.
 5. Il Direttore Generale partecipa senza diritto di voto alle sedute del Consiglio di Amministrazione.
 6. Il Direttore Generale, o suo delegato, partecipa altresì alla Consulta dei Sostenitori assicurandone la segreteria.

SEZIONE II - ORGANI AUSILIARI

ART. 11 CONSIGLIO DEGLI STUDENTI

1. Il Consiglio degli studenti è l'organo di rappresentanza degli studenti a livello di Ateneo, composto da 33 membri eletti secondo le modalità contenute nel Regolamento di funzionamento del Consiglio degli studenti. Tale Regolamento assicura che del Consiglio degli studenti faccia parte un'adeguata rappresentanza degli studenti iscritti nelle diverse sedi, nel rispetto del principio delle pari opportunità di genere.
2. Il Consiglio degli studenti designa tra i propri componenti i rappresentanti degli studenti nel Senato Accademico, nel Consiglio di Amministrazione e nel Nucleo di valutazione.
3. Il Consiglio degli studenti designa, ai sensi di legge, i rappresentanti degli studenti nella Consulta Regionale degli Studenti. I rappresentanti di cui al presente comma durano in carica quanto il Consiglio degli studenti medesimo.
4. Il Consiglio degli studenti esprime pareri obbligatori sulle proposte concernenti le seguenti materie:
 - a) documento di Programmazione triennale - Piano Strategico di Ateneo;¹⁰
 - b) bilancio di previsione e conto consuntivo di Ateneo;
 - c) Regolamento generale di Ateneo, Regolamento didattico di Ateneo, Regolamento degli studenti, Regolamento di cui al primo comma del presente articolo;
 - d) attivazione, modifica o soppressione di corsi e sedi;
 - e) programmazione annuale degli interventi relativi al diritto allo studio e ai servizi agli studenti;
 - f) determinazione dei contributi e delle tasse a carico degli studenti;
 - g) ogni altra proposta riguardante in modo esclusivo o prevalente l'interesse degli studenti.
5. I pareri di cui al comma 4 del presente articolo si considerano acquisiti se non espressi entro 20 giorni dalla trasmissione al Consiglio degli studenti del testo della proposta.
6. Il Consiglio degli studenti ha il compito di promuovere e gestire i rapporti nazionali e internazionali con le rappresentanze studentesche di altri Atenei.
7. L'Ateneo garantisce al Consiglio degli studenti le risorse e le strutture necessarie all'espletamento dei propri compiti.

ART. 12 CONSULTA DEL PERSONALE TECNICO AMMINISTRATIVO

1. La Consulta del personale tecnico amministrativo è Organo collegiale con funzioni consultive, fatte salve le prerogative del Direttore Generale e le materie affidate alla contrattazione collettiva.
2. A questo fine la Consulta del personale tecnico amministrativo:
 - a) esprime parere in merito al documento di Programmazione triennale - Piano Strategico di Ateneo¹¹ per quanto riguarda l'organizzazione amministrativa e dei servizi;
 - b) esprime parere sulla programmazione triennale delle risorse per il personale tecnico amministrativo;
 - c) esprime parere in merito al piano annuale della formazione e dell'aggiornamento professionale del personale tecnico amministrativo;

- d) esprime parere sul Regolamento generale di Ateneo nelle parti che riguardano il personale tecnico amministrativo;
 - e) propone un membro esterno del Consiglio di Amministrazione sulla base di quanto previsto dall'art. 7 comma 5 lettera d) del presente Statuto.
3. I pareri di cui al comma 2 del presente articolo si considerano acquisiti se non espressi entro 20 giorni dalla trasmissione alla Consulta del testo della proposta.
 4. La Consulta del personale tecnico amministrativo è nominata con decreto del Rettore ed è composta da 24 membri, eletti secondo le modalità stabilite dall'apposito regolamento, tenendo conto della necessità di rappresentare in modo adeguato la configurazione multicampus dell'Ateneo, le diverse articolazioni organizzative e le differenti professionalità al suo interno, nel rispetto del principio delle pari opportunità di genere.
 5. L'appartenenza alla Consulta è incompatibile con la posizione di Direttore Generale, di membro del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione nonché con cariche di rappresentanza sindacale in corso.
 6. Il mandato della Consulta dura tre anni. Il mandato di ciascun membro può essere rinnovato una sola volta. La Consulta elegge al proprio interno il Presidente. La Consulta viene convocata almeno due volte l'anno.
 7. L'elettorato attivo spetta a tutto il personale tecnico amministrativo dell'Ateneo. L'elettorato passivo spetta a tutto il personale tecnico amministrativo dell'Ateneo a tempo indeterminato, salvo le incompatibilità di cui al comma 5 del presente articolo.

ART. 13 CONSULTA DEI SOSTENITORI

1. La Consulta dei sostenitori è l'organismo costituito dai soggetti e dalle istituzioni che concorrono a promuovere e sviluppare le attività scientifiche, formative e di trasferimento delle conoscenze nei diversi ambiti culturali, sociali ed economici e nei territori in cui l'Ateneo opera.
2. La Consulta esprime pareri sul documento di Programmazione triennale - Piano Strategico di Ateneo¹² e formula proposte volte a valorizzare la presenza dell'Ateneo nel panorama internazionale e nelle diverse sedi, acquisire risorse esterne, facilitare l'inserimento degli studenti nel mondo del lavoro e verificare gli effetti culturali e sociali delle attività istituzionali dell'Ateneo. Propone un membro esterno del Consiglio di Amministrazione sulla base di quanto previsto all'art. 7 comma 5 lettera d) del presente Statuto.
3. La composizione della Consulta, in conformità all'art. 3.3 lettera b) del presente Statuto, è rappresentativa dell'articolazione multicampus dell'Ateneo. E' approvata dal Senato Accademico, su proposta del Rettore.
4. La Consulta è presieduta dal Rettore e viene convocata almeno due volte l'anno. Partecipa alla Consulta il Direttore Generale o suo delegato, che ne assicura la Segreteria.

ART. 14 COMITATO UNICO DI GARANZIA PER LE PARI OPPORTUNITA'

Viene istituito il Comitato Unico di Garanzia per le Pari Opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni nel lavoro ai sensi delle vigenti

disposizioni di legge. Esso promuove iniziative per l'attuazione delle pari opportunità e la valorizzazione delle differenze tra uomo e donna ai sensi della legislazione italiana e comunitaria, vigila sul rispetto del principio di non discriminazione di genere, età, orientamento sessuale, lingua, origine etnica, disabilità, religione e controlla affinché non siano intraprese azioni di vessazione, nell'ambito dell'Ateneo, assicurando anche sostegno alle vittime di violazioni e sopraffazioni nel luogo di lavoro. Le modalità di composizione e formazione del Comitato devono tenere conto della specifica composizione del personale, contrattualizzato o in regime di diritto pubblico, del principio delle pari opportunità di genere, e sono stabilite da apposito regolamento di Ateneo.

ART. 15 GARANTE DEGLI STUDENTI

1. Il Garante degli studenti è nominato dal Senato Accademico, su proposta del Rettore, sentito il Consiglio degli studenti, tra persone esterne all'Ateneo di comprovata conoscenza giuridica e dell'organizzazione universitaria, nonché dotate di imparzialità e indipendenza di giudizio. Dura in carica tre anni. Il mandato è rinnovabile una sola volta.
2. Il Garante degli studenti ha il compito di ricevere segnalazioni relative a disfunzioni e a restrizioni dei diritti degli studenti; ha altresì il compito di compiere accertamenti e riferirne al Rettore per gli atti di competenza. Gli studenti che si rivolgono al Garante hanno diritto all'anonimato. Il Garante presenta annualmente al Rettore, al Senato Accademico e al Consiglio degli studenti una relazione sulle attività svolte.
3. Il Consiglio di Amministrazione assegna i mezzi necessari allo svolgimento delle funzioni istituzionali del Garante degli studenti.

PARTE III - STRUTTURE, MULTICAMPUS E ORGANIZZAZIONE DELL'ATENEO

SEZIONE I - DIPARTIMENTI

ART. 16 DIPARTIMENTI¹³

1. I Dipartimenti sono le articolazioni organizzative dell'Ateneo per lo svolgimento delle funzioni relative alla ricerca scientifica e alle attività didattiche e formative. Ogni Dipartimento può partecipare ad una o più Scuole.

2. I Dipartimenti:

- a) approvano un piano della ricerca che definisce gli obiettivi, in coerenza con il documento di Programmazione triennale - Piano Strategico di Ateneo, e le aree di attività di preminente interesse, nonché indicano le disponibilità di strutture, servizi e strumentazione;
- b) approvano un piano triennale per la didattica, in coerenza con il documento di Programmazione triennale - Piano Strategico di Ateneo. Qualora partecipino a una o più Scuole, la parte relativa a ciascuna Scuola deve essere concordata con la Scuola.

Qualora siano di riferimento per corsi di studio non riferiti ad alcuna Scuola e con solo riferimento alla didattica fornita o ricevuta da altri Dipartimenti, concordano con questi ultimi la parte di piano triennale comune nella Convenzione didattica di cui all'art. 19 bis.

Il piano triennale della didattica disciplina i compiti che il Dipartimento assume nei confronti delle Scuole cui partecipa e con gli altri Dipartimenti con cui stabilisce la Convenzione di cui all'art. 19 bis. In particolare, nel piano medesimo il Dipartimento definisce:

- i. gli insegnamenti di cui garantisce la copertura;
- ii. l'impegno didattico complessivo che è tenuto a coprire e il numero dei docenti di riferimento da destinare a ciascuna Scuola e ai Corsi di Studio oggetto della Convenzione di cui all'art. 19 bis;
- iii. le risorse finanziarie, le strutture, gli spazi e le attrezzature con cui parteciperà all'impegno didattico.

Il piano triennale della didattica è approvato dal Consiglio di Amministrazione, con parere obbligatorio del Senato Accademico;

- c) propongono alla Scuola competente, di concerto con gli altri Dipartimenti interessati, l'istituzione, attivazione, modifica e disattivazione dei Corsi di Studio di primo, secondo e terzo ciclo. Provvedono direttamente alla proposta di istituzione, attivazione, modifica e disattivazione dei Corsi di Studio di primo, secondo e terzo ciclo non riferiti a una Scuola e di cui siano il Dipartimento di riferimento, tenendo conto di quanto previsto dalla Convenzione ex art. 19 bis, qualora sottoscritta;
- d) deliberano, in conformità con il piano didattico triennale e con le linee guida di Ateneo sulla programmazione didattica, i compiti didattici, anche non obbligatori, dei propri docenti e ricercatori;

- e) qualora partecipino ad una o più Scuole, concorrono alle attività di supporto amministrativo e gestionale delle attività didattiche coordinate dalle Scuole;
 - f) predispongono un rapporto annuale di autovalutazione in coerenza con i criteri definiti dall'Ateneo e ne rendono pubblici i risultati;
 - g) formulano richieste di posti di professore e ricercatore al Consiglio di Amministrazione, nell'ambito delle disponibilità previste dalla programmazione triennale del personale di Ateneo, operando secondo criteri di qualità e di equo sviluppo scientifico e didattico di tutte le sedi. Tali richieste devono inoltre essere avanzate in coerenza con i piani della ricerca e della didattica. Formulano altresì le proposte di chiamata di professori e ricercatori;
 - h) formulano al Consiglio di Amministrazione richieste di personale tecnico amministrativo, spazi, strutture e risorse finanziarie;
 - i) promuovono accordi con soggetti pubblici e privati anche per reperire fondi per la ricerca e la didattica;
 - j) propongono l'istituzione delle strutture di cui all'art. 25 comma 1 del presente Statuto.
3. L'istituzione del Dipartimento è deliberata dal Consiglio di Amministrazione su proposta del Rettore, previo parere obbligatorio del Senato Accademico. Tale proposta indica gli obiettivi scientifici, le attività di ricerca e di didattica, le ipotesi organizzative e loro motivazione nonché le risorse a disposizione in termini di professori e ricercatori, personale tecnico amministrativo e di dotazioni strutturali e strumentali. Per ciascun Dipartimento è previsto l'elenco dei settori scientifico-disciplinari e delle classi di laurea di riferimento.
4. Per la costituzione di un Dipartimento occorre un numero di professori e ricercatori non inferiore a 50. In considerazione dell'assetto multicampus dell'Ateneo, è possibile derogare da tale limite per la costituzione di Dipartimenti presso le sedi di Cesena, Forlì, Ravenna, Rimini, fermo restando quanto previsto dall'art. 1 comma 2 e dall'art. 2 comma 2 lettera b) della legge 240/2010. I professori e i ricercatori sono inquadrati in un Dipartimento. La sede di servizio è prevista nel bando relativo alla procedura di reclutamento. Le procedure di mobilità di professori e ricercatori fra Dipartimenti e fra sedi di servizio, di cui all'art. 7 comma 2 lettera o), sono disciplinate da apposito regolamento di Ateneo.
- 4-bis Nella proposta di costituzione di un nuovo Dipartimento deve essere specificato se il Dipartimento sarà chiamato ad un impegno didattico in favore di altri Dipartimenti ovvero se avrà necessità di impegno didattico da parte di altri Dipartimenti. In questi due casi dovrà essere espressa l'indicazione della partecipazione a una o più Scuole e l'adesione a Convenzioni di cui all'art. 19 bis del presente Statuto.
- 4-ter Di norma, la partecipazione ad una Scuola è stabilita per una durata minima di 6 anni.
5. I Dipartimenti responsabili di offerta formativa o di ricerca su sedi ulteriori rispetto a quella del Dipartimento stesso possono costituire, anche con durata definita, Unità Organizzative di Sede, laddove abbiano la loro sede di servizio, di norma, almeno 10 professori e ricercatori. L'Unità Organizzativa di Sede è coordinata da un Responsabile. Il funzionamento dell'Unità Organizzativa di Sede è disciplinato dal Regolamento di Dipartimento, che le conferisce autonomia sotto il profilo gestionale nell'ambito del Dipartimento, fermi restando i seguenti punti:
- a) Il Regolamento del Dipartimento specifica le modalità di elezione del Responsabile dell'Unità Organizzativa di Sede, comunque scelta tra le due alternative:
 - i. elezione da parte del Consiglio di Dipartimento tra i professori che fanno parte di tale Unità, di norma congiuntamente al Direttore;

- ii. elezione da parte dei componenti del Consiglio di Dipartimento che fanno parte dell'Unità, tra i professori che fanno parte dell'Unità stessa, di norma congiuntamente al Direttore.

La durata del mandato è triennale, rinnovabile una sola volta.

- b) Nella formulazione dei piani didattici e di ricerca, nonché nella formulazione delle richieste e delle proposte di cui al comma 2 lettera g) del presente articolo, il Dipartimento riconosce le caratteristiche didattiche o scientifiche dell'Unità Organizzativa di Sede e tiene conto delle sue specifiche esigenze nell'attribuzione delle risorse.
6. Il Dipartimento adotta, con delibera del Consiglio approvata a maggioranza assoluta dei componenti, il proprio regolamento da sottoporre all'approvazione definitiva del Senato Accademico. Tale regolamento:
 - a) richiama l'elenco dei settori scientifico-disciplinari e delle classi di laurea di riferimento, secondo quanto stabilito al comma 3 del presente articolo;
 - b) definisce la composizione, anche in forma ristretta, del Consiglio e della Giunta, nonché le modalità di elezione dei loro membri;
 - c) comprende, inoltre, ogni altra indicazione relativa all'organizzazione funzionale, alle procedure e alle attività di competenza del Dipartimento.
 7. Presso ogni Dipartimento che sia di riferimento per uno o più Corsi di Studio non riferiti a una Scuola, è istituita una Commissione Paritetica docenti-studenti la cui composizione è definita dal Regolamento del Dipartimento nel rispetto di un'equilibrata rappresentanza di professori e ricercatori per fascia e sede di servizio e di studenti per ciclo di studio e per sede delle attività didattiche. Per la gestione delle attività didattiche svolte la Commissione Paritetica può istituire sottocommissioni di sede.
 8. La Commissione è presieduta dal Direttore del Dipartimento o da suo delegato.
 9. La Commissione ha il compito di monitorare, con appositi indicatori di valutazione, l'offerta formativa, la qualità della didattica e delle attività di servizio agli studenti; formula pareri sull'istituzione, attivazione, modifica e soppressione dell'offerta formativa; può avanzare al Consiglio di Dipartimento proposte sulle questioni pertinenti la didattica e sull'allocazione della dotazione finanziaria di cui al comma 11 del presente articolo.
 10. La Commissione redige una relazione annuale. Gli altri compiti della Commissione sono previsti nei regolamenti di riferimento di Ateneo.
 11. Al Dipartimento sono assegnate risorse finanziarie, strutturali, tecniche e umane adeguate al corretto svolgimento delle proprie funzioni ed attività, tenendo adeguato conto della distribuzione territoriale delle stesse.

ART. 17 ORGANI DEL DIPARTIMENTO

1. Sono organi del Dipartimento il Consiglio, il Direttore e la Giunta.
2. Il Consiglio di Dipartimento è composto:
 - a) dal Direttore, che lo presiede;
 - b) dai professori e dai ricercatori in esso inquadrati;
 - c) dal Responsabile amministrativo-gestionale, che assume la funzione di segretario;

- d) da rappresentanti eletti del personale tecnico amministrativo in numero pari ad almeno il 10% dei professori e ricercatori;
- e) da rappresentanti eletti degli studenti in numero pari al 15% dei professori e ricercatori;
- f) da rappresentanti eletti degli assegnisti di ricerca in numero compreso da 1 a 3.

Tra i rappresentanti degli studenti almeno 1 è studente del terzo ciclo.¹⁴ I rappresentanti del personale tecnico amministrativo, degli assegnisti di ricerca e degli studenti sono eletti con voto limitato alle singole componenti, secondo modalità definite dal Regolamento del Dipartimento e dal Regolamento generale di Ateneo.

3. Sono competenze esclusive del Consiglio, nella composizione definita dal Regolamento del Dipartimento: i piani della ricerca e della didattica, la proposta di budget, la programmazione del fabbisogno di personale e le proposte per la copertura di posti di professore e ricercatore, la formulazione della proposta di chiamata di professori e ricercatori, la proposta di attivazione, disattivazione e regolamentazione dei Corsi di Studio, la partecipazione a Scuole, la sottoscrizione di Convenzioni ex art. 19 bis, l'attribuzione di compiti didattici ai professori e ai ricercatori, il rapporto di autovalutazione, la proposta di attivazione e di disattivazione di Unità Organizzative di Sede, la proposta di istituzione delle strutture di cui all'art. 25 comma 1 del presente Statuto e il Regolamento del Dipartimento.¹⁵
4. Il Direttore è di norma un professore ordinario del Dipartimento, resta in carica tre anni ed è rinnovabile una sola volta. È eletto dal Consiglio di Dipartimento. Nomina un Vicedirettore, che ne assicura le funzioni in caso di sua assenza o impedimento.¹⁶
5. Il Direttore ha funzioni di indirizzo, iniziativa e coordinamento delle attività scientifiche e didattiche del Dipartimento; è responsabile dell'attuazione di quanto deliberato dagli organi collegiali, indirizza e coordina il personale tecnico amministrativo sulla base delle disposizioni del Regolamento di organizzazione, sovrintende all'attività di ricerca, curandone la valutazione, e alla ripartizione dei compiti didattici tra professori e ricercatori del Dipartimento, secondo le linee di indirizzo di Ateneo sulla programmazione didattica e vigila sull'assolvimento di tali compiti.
6. Compongono la Giunta:
 - a) il Direttore, che la presiede;
 - b) il Vicedirettore;
 - c) i Responsabili delle Unità Organizzative di Sede, ove presenti;
 - d) il Responsabile amministrativo-gestionale, che assume le funzioni di segretario;
 - e) un minimo di 3 fino a un massimo di 9 professori e ricercatori, con composizione paritaria tra le fasce e tale da garantire la rappresentanza dei professori e ricercatori nelle diverse sedi di servizio. Tale rappresentanza può essere integrata fino a un massimo di 3 professori e ricercatori secondo modalità disciplinate dal Regolamento di Dipartimento;
 - f) 1 o 2 rappresentanti del personale tecnico amministrativo eletti fra i membri del Consiglio di Dipartimento;
 - g) due rappresentanti degli studenti eletti fra i membri del Consiglio di Dipartimento.

Il regolamento di funzionamento di ciascun Dipartimento può prevedere che la Giunta sia composta anche da 1 rappresentante, con diritto di voto, degli assegnisti di ricerca in Consiglio di Dipartimento.¹⁷

Il mandato della Giunta è triennale e coincide con quello del Direttore.

7. La Giunta coadiuva il Direttore ed esercita funzioni deliberative su tutte le questioni e le materie che non siano di competenza esclusiva del Consiglio di Dipartimento.

SEZIONE II - SCUOLE

ART. 18 SCUOLE¹⁸

1. Le Scuole sono le strutture organizzative di coordinamento e di raccordo tra i Dipartimenti che vi partecipano per le esigenze di razionalizzazione, supporto e gestione dell'offerta formativa di riferimento.
2. Le Scuole possono operare su ciascuna delle sedi dell'Ateneo nelle quali sia attivo almeno un Corso di Studio riferito alla Scuola.
3. Ogni Scuola si dota di un proprio Regolamento nel quale, fra l'altro, vengono individuate le modalità di funzionamento e le disposizioni relative all'elezione delle varie rappresentanze nel Consiglio.
4. Ogni Scuola concorda con ciascun Dipartimento, nella parte di propria competenza, il piano triennale della didattica, che definisce le responsabilità della Scuola e dei Dipartimenti e le procedure volte a garantire un'efficace ed efficiente gestione della programmazione didattica e delle attività formative dei Corsi di Studio riferiti alla Scuola, nonché dei servizi comuni di supporto.
5. Al fine di assolvere al proprio ruolo funzionale spetta alla Scuola, sulla base del documento di Programmazione triennale - Piano Strategico di Ateneo:
 - a) esprimere parere ai Dipartimenti partecipanti, al Consiglio di Amministrazione e al Senato Accademico in merito all'istituzione, all'attivazione ed alla disattivazione dei Corsi di Studio, valutata la disponibilità delle risorse necessarie;
 - b) formulare proposte ai Dipartimenti partecipanti in merito alla gestione della programmazione didattica e delle attività formative dei Corsi di Studio riferiti ai Dipartimenti stessi, nonché dei servizi comuni di supporto;
 - c) approvare una relazione annuale sulle attività, redatta dalla Commissione Paritetica docenti-studenti;
 - d) *(lettera abrogata)*
 - e) coordinare, se delegate dai Dipartimenti partecipanti, le attività relative al terzo ciclo.
 - f) *(lettera abrogata)*
6. Il Consiglio di Amministrazione, su proposta del Rettore, sentito il Senato Accademico, stabilisce i criteri per la partecipazione alle Scuole dei Dipartimenti che ne facciano richiesta, tenendo conto della consistenza, della rilevanza e dell'affinità disciplinare delle attività formative garantite dai Dipartimenti.
7. L'elenco delle Scuole, non superiore a quanto previsto dalle norme vigenti, con specificazione delle sedi di vicepresidenza e dei Dipartimenti partecipanti, proposto dal Rettore, sentito il Senato Accademico, è approvato dal Consiglio di Amministrazione.
8. Le modalità di contribuzione dei Dipartimenti alle spese sostenute dalle Scuole per le attività di raccordo sono definite dal Consiglio di Amministrazione, tenendo in adeguato conto le esigenze delle sedi territoriali.

ART. 19 ORGANI DELLA SCUOLA¹⁹

1. Sono Organi della Scuola il Presidente e il Consiglio.
2. Il Consiglio della Scuola dura in carica tre anni ed è composto da:
 - a) il Presidente;
 - b) i Direttori dei Dipartimenti partecipanti;
 - c) una rappresentanza elettiva di professori e ricercatori. Ogni Dipartimento contribuisce con un massimo del 10% dei propri docenti alla formazione della rappresentanza di professori e ricercatori nelle Scuole cui partecipa, in proporzione all'impegno didattico del Dipartimento nelle Scuole, sulla base dei criteri di cui all'art. 18 comma 6 del presente Statuto e dei regolamenti di Ateneo in materia. La rappresentanza di professori e ricercatori deve includere prevalentemente, ove possibile, i Coordinatori di Corso di Studio di primo, secondo e terzo ciclo, mentre gli altri componenti devono essere membri della Giunta ovvero responsabili delle attività assistenziali di competenza, ove previsto;
 - d) una rappresentanza elettiva degli studenti riferiti alla Scuola pari al 15% del numero dei componenti del Consiglio.

Nella costituzione della rappresentanza dei docenti il Dipartimento terrà conto dell'eventuale presenza di Unità Organizzative di Sede.

Sono invitati alle adunanze del Consiglio i coordinatori dei Corsi di Studio non componenti l'organo.

3. Il Presidente è un professore ordinario eletto dal Consiglio della Scuola fra i docenti dei Dipartimenti partecipanti alla Scuola stessa. Nomina, fra i professori componenti del Consiglio della Scuola, un Vicepresidente vicario che ne assicura le funzioni in caso di sua assenza o impedimento. Il mandato del Presidente è triennale, rinnovabile una sola volta.
4. Il Presidente rappresenta la Scuola, ne coordina le attività e sovrintende all'attuazione delle decisioni del Consiglio. Al fine di coordinare le attività di ciascuna sede territoriale caratterizzata dalla presenza di un numero rilevante di docenti e studenti, secondo quanto previsto all'art. 18 comma 7 del presente Statuto, il Presidente nomina un Vicepresidente fra i professori ordinari in servizio presso la sede.
5. Sulla base di quanto determinato dal Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 18 comma 7 del presente Statuto, i Direttori dei Dipartimenti che partecipano a più di una Scuola fanno parte dei Consigli di tutte le Scuole partecipate.
6. Presso ogni Scuola è istituita una Commissione Paritetica docenti-studenti la cui composizione è definita dal Regolamento della Scuola nel rispetto di un'equilibrata rappresentanza di professori e ricercatori per fascia e sede di servizio e di studenti per ciclo di studio e per sede delle attività didattiche. Per la gestione delle attività didattiche svolte la Commissione Paritetica può istituire sottocommissioni di sede e/o dipartimentali.
7. La Commissione è presieduta dal Presidente della Scuola o da suo delegato.
8. La Commissione ha il compito di monitorare, con appositi indicatori di valutazione, l'offerta formativa, la qualità della didattica e delle attività di servizio agli studenti; formula pareri sull'istituzione, attivazione, modifica e soppressione dell'offerta formativa; può avanzare al Consiglio della Scuola proposte sulle questioni pertinenti la didattica e sull'allocazione della dotazione finanziaria di cui all'art. 18 comma 8 del presente Statuto.
9. La Commissione redige una relazione annuale, tenendo conto del rapporto annuale di autovalutazione dei Dipartimenti partecipanti. Gli altri compiti della Commissione sono previsti nei regolamenti di riferimento d'Ateneo.

ART. 19 BIS CONVENZIONE DIDATTICA TRA DIPARTIMENTI²⁰

1. I rapporti tra Dipartimenti relativi alla gestione di attività didattiche comuni possono essere regolati attraverso la partecipazione ad una o più Scuole, secondo quanto previsto dagli articoli precedenti ovvero per mezzo di Convenzioni didattiche disciplinate da apposito regolamento di Ateneo.
2. La Convenzione didattica, stipulata per un minimo di tre anni accademici, disciplina i compiti che ciascun Dipartimento assume nei confronti di altri Dipartimenti per lo svolgimento di attività didattiche comuni.
3. La proposta di Convenzione didattica è approvata con delibera dei Consigli di Dipartimento. Successivamente, il Consiglio di Amministrazione, acquisito il parere obbligatorio del Senato Accademico, approva la Convenzione e autorizza la sottoscrizione.

SEZIONE III - CORSI DI STUDIO

ART. 20 CORSI DI STUDIO DI PRIMO E DI SECONDO CICLO

1. L'Ateneo istituisce e attiva Corsi di Studio di primo e secondo ciclo: Laurea, Laurea magistrale, Laurea magistrale a ciclo unico. Ogni Corso di Studio ha un Dipartimento di riferimento. Ogni Corso di Studio è riferito a una sola Scuola. I Corsi di Studio riferiti a una Scuola si servono della Commissione Paritetica della Scuola, quelli non riferiti a Scuole utilizzano la Commissione Paritetica del Dipartimento di riferimento.²¹
2. Il Consiglio di Corso di Studio di primo e secondo ciclo è composto dai responsabili di attività formative nel Corso di Studio medesimo e da 3 rappresentanti degli studenti. Un apposito regolamento definisce le modalità di elezione dei rappresentanti degli studenti e la durata del loro mandato. A uno stesso Consiglio possono afferire più Corsi di Studio di primo e secondo ciclo, in base a quanto disposto dal Regolamento didattico di Ateneo.
3. In conformità alle previsioni del piano triennale di cui all'art. 18 comma 4 del presente Statuto, il Consiglio di Corso di Studio formula proposte ai Dipartimenti in tema di programmazione didattica nonché di revisione degli ordinamenti e dei regolamenti didattici. Formula altresì ai Dipartimenti,²² per quanto di loro competenza, proposte in tema di organizzazione della didattica e delle relative attività di supporto.
4. Il Coordinatore del Corso di Studio è eletto dal Consiglio tra i professori e i ricercatori, di norma incardinato nel Dipartimento e nella sede di riferimento del corso di studio e dura in carica 3 anni.²³ E' responsabile dell'attuazione degli indirizzi del Consiglio, tiene i rapporti con i Dipartimenti e le Scuole di riferimento. Le modalità di elezione del Coordinatore, le sue attribuzioni nonché quelle del Consiglio di Corso di Studio sono definite dai regolamenti di Ateneo.

ART. 21 DOTTORATI DI RICERCA E SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE

1. L'Ateneo istituisce e attiva corsi di studio di terzo ciclo: Dottorati di ricerca e Scuole di specializzazione.
2. I Dottorati di ricerca assicurano la formazione alla ricerca scientifica e forniscono le competenze necessarie per esercitare attività di ricerca, anche a livello internazionale, e attività professionali di alta qualificazione.
3. Le Scuole di Specializzazione assicurano la formazione di specialisti in settori professionali specifici, in conformità alle disposizioni normative vigenti.
4. Fatte salve le disposizioni di legge, i Dottorati di ricerca e le Scuole di specializzazione sono istituiti e attivati su proposta di uno o più Dipartimenti, nel rispetto della normativa nazionale e secondo le procedure di cui all'art. 16 comma 2 lettera c) e all'art. 18 comma 5 lettera a) del presente Statuto, anche mediante forme di cooperazione interateneo, nazionali e internazionali, e sono gestiti da tali Dipartimenti. Possono essere coordinati dalle Scuole di riferimento.
5. La composizione e le competenze dei Consigli dei Dottorati di ricerca e delle Scuole di specializzazione, le procedure di designazione e le competenze dei Coordinatori dei

Dottorati e dei Direttori delle Scuole di Specializzazione, nonché le modalità di programmazione didattica, organizzazione e gestione degli stessi sono definiti da appositi regolamenti di Ateneo.

ART. 22 CORSI PROFESSIONALIZZANTI

1. L'Ateneo attiva corsi professionalizzanti: Master di primo e secondo livello, Corsi di alta formazione, Corsi di formazione permanente e Corsi intensivi.
2. L'attivazione dei corsi professionalizzanti è proposta dai Dipartimenti e dalle strutture scientifiche e didattiche di cui all'art. 25 comma 1 del presente Statuto, secondo le procedure di cui all'art. 16 comma 2 lettera c) dello Statuto medesimo.
3. Le modalità di organizzazione e funzionamento dei corsi professionalizzanti nonché la loro gestione amministrativo-contabile sono disciplinate da appositi regolamenti di Ateneo.

SEZIONE IV - MULTICAMPUS

ART. 23 CONSIGLIO DI CAMPUS²⁴

1. Presso ciascuna delle sedi di Cesena, Forlì, Ravenna, Rimini è costituito un Consiglio di Campus per il coordinamento organizzativo delle attività di supporto alla didattica e alla ricerca svolte dai Dipartimenti e dalle Scuole in ciascuna delle sedi. Esso è dotato di autonomia gestionale, organizzativa e regolamentare per le materie di propria competenza.
2. Il Consiglio di Campus è composto dal Presidente²⁵ e da:
 - a) i Direttori dei Dipartimenti con sede nel Campus;
 - b) i Responsabili delle Unità Organizzative di Sede dei Dipartimenti;
 - c) i Presidenti delle Scuole o i Vicepresidenti, qualora presenti,²⁶ responsabili delle attività nel Campus;
 - c-bis) i coordinatori di Corsi di Studio e di corsi di Dottorato aventi sede nel Campus; nonché i Direttori dei Centri di ricerca interdipartimentali o di analoghe strutture ex art. 25 con sede nel Campus;²⁷
 - d) una rappresentanza degli studenti pari al 15% del numero dei membri del Consiglio;
 - e) una rappresentanza del personale tecnico amministrativo pari al 10% del numero dei membri del Consiglio;²⁸
 - f) il Responsabile amministrativo-gestionale del Campus, che assume le funzioni di segretario;
 - g) un rappresentante designato congiuntamente dagli Enti locali;²⁹
 - h) un rappresentante designato dall'Ente di sostegno.³⁰

Il Presidente è eletto dai professori e ricercatori, il personale tecnico amministrativo e i rappresentanti degli studenti presso il Campus tra i professori con sede di servizio nel Campus.³¹

Il Presidente supporta le attività dei Dipartimenti e delle Scuole aventi sede nel Campus e cura i rapporti tra l'Ateneo e il territorio di propria competenza.³²

I rappresentanti degli studenti e del personale tecnico amministrativo sono eletti secondo modalità definite dai regolamenti di Ateneo.
3. Il Presidente³³ e le rappresentanze elettive durano in carica tre anni e sono rinnovabili una sola volta.
4. Sono assegnate al Campus le risorse necessarie per il suo funzionamento nell'ambito della ripartizione di risorse stabilita dal Consiglio di Amministrazione. Spetta al Campus anche la gestione delle risorse trasferite dalle Scuole e dai Dipartimenti per lo svolgimento delle attività istituzionali di propria competenza. I Campus possono reperire e gestire autonomamente risorse esterne; di queste, quelle finalizzate alle attività didattiche o di ricerca possono³⁴ essere imputate alle Scuole e ai Dipartimenti di competenza che operano nel Campus e gestite dal medesimo.
- 4-bis. Ai Campus possono essere dedicate dal Consiglio d'Amministrazione specifiche risorse finalizzate al rafforzamento delle attività didattiche e scientifiche. I Dipartimenti coinvolti possono concorrere con specifici progetti alla loro assegnazione.³⁵
5. Sono compiti del Consiglio di Campus:
 - a) approvare la programmazione finanziaria a supporto delle attività di propria competenza sulla base delle risorse attribuite;

- b) approvare le linee di indirizzo relative alla programmazione dei servizi a supporto della didattica, della ricerca, dei servizi agli studenti e del diritto allo studio;
- c) esprimere parere sul Piano di sviluppo edilizio di Ateneo, per le parti concernenti il Campus;
- d) esprimere parere sui profili inerenti l'assetto macro-organizzativo dell'Amministrazione Generale preposta al supporto delle Scuole e dei Dipartimenti attivi presso il Campus;
- e) esprimere parere sulle linee di organizzazione del personale tecnico amministrativo in servizio presso il Campus;
- f) garantire la qualità dei servizi di supporto alle attività didattiche e agli studenti favorendo il coordinamento tra le strutture del Campus nell'uso delle risorse;
- g) esprimere parere sulle richieste di mobilità di singoli professori e ricercatori da e per la propria sede;³⁶
- h) gestire le funzioni ed i compiti ad esso delegate dai competenti organi di Ateneo;³⁷
- i) esprimere parere sulle proposte di attivazione o soppressione di Corsi di Studio di primo, secondo e terzo livello aventi sede nel Campus.³⁸

ART. 24 CONSIGLIO DI COORDINAMENTO DEI CAMPUS

1. Il Consiglio di coordinamento dei Campus ha il compito di raccordare l'organizzazione e le iniziative dei Campus in coerenza con gli indirizzi degli Organi di Ateneo. E' composto da:
 - a) il Rettore,³⁹ che lo presiede;
 - b) i Presidenti⁴⁰ dei Consigli di Campus;
 - c) un rappresentante degli studenti eletto tra i loro rappresentanti nei Consigli di Campus, secondo modalità definite dai regolamenti di Ateneo;
 - d) i Responsabili amministrativo-gestionali dei Campus, uno dei quali assume le funzioni di segretario;
 - e) un rappresentante per ciascuna sede designato dai rispettivi Enti locali d'intesa con gli Enti di sostegno.
2. Spetta al Consiglio di Coordinamento dei Campus:
 - a) contribuire alla verifica della qualità dei servizi di supporto alla didattica e alla ricerca e dei servizi agli studenti in relazione alle risorse assegnate;
 - b) proporre al Consiglio di Amministrazione, previo parere del Senato Accademico, un regolamento comune per i Campus che disciplini il loro funzionamento;
 - c) fornire parere al Consiglio di Amministrazione in merito all'assetto organizzativo dei singoli Campus e su ogni altra iniziativa di interesse degli stessi;
 - d) *(lettera abrogata)*⁴¹
 - e) monitorare e verificare, per quanto di propria competenza, l'attuazione dei piani e degli accordi di programma che Regione, Enti locali, Enti di sostegno potranno stipulare con l'Ateneo al fine di assicurare lo sviluppo pluriennale dei Campus;
 - f) esprimere parere sul documento di Programmazione triennale - Piano Strategico di Ateneo.⁴²

SEZIONE V - ALTRE STRUTTURE DI ATENEO E ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA

ART. 25 ALTRE STRUTTURE DI ATENEO

1. Fatte salve le disposizioni di legge, l'Ateneo, per il perseguimento delle finalità di cui all'art. 1 del presente Statuto, può istituire altre strutture secondo le seguenti condizioni e modalità:

- a) le attività scientifiche e didattiche proposte non sono compiutamente realizzabili dalle strutture di cui agli artt. 16 e 18 del presente Statuto;
- b) l'attivazione è proposta da uno o più Dipartimenti⁴³ sulla base di un progetto e di un relativo piano di attività che ne dimostrino lo specifico contributo addizionale sotto il profilo scientifico e/o didattico e la relativa sostenibilità economico-finanziaria. Il Consiglio di Amministrazione, su proposta del Rettore e acquisito il parere del Senato Accademico, ne delibera l'attivazione previa verifica dei suddetti requisiti;
- c) le risorse necessarie per il funzionamento, con particolare riferimento alle spese generali, al personale, alle attrezzature e agli spazi non devono di norma gravare direttamente sui fondi dell'Ateneo;
- d) la composizione degli Organi e ogni altro aspetto legato al loro funzionamento sono definiti da appositi regolamenti di Ateneo, applicando in quanto compatibili le disposizioni relative ai Dipartimenti.

*(periodo abrogato)*⁴⁴

2. Le strutture di cui al comma 1 possono essere costituite in forma di Centro interdipartimentale. I Centri possono gestire e partecipare a progetti di ricerca, attivare corsi post lauream, richiedere l'attivazione di assegni di ricerca e borse di studio, nonché promuovere e partecipare a convenzioni con le Scuole, i Dipartimenti e altri enti pubblici o privati.⁴⁵

3. I Centri di ricerca interdipartimentale sono attivati con decreto rettorale, su proposta di almeno tre Dipartimenti, previa delibera del Consiglio di Amministrazione, acquisito il parere del Senato Accademico.

Il loro funzionamento è disciplinato da apposito regolamento approvato con la medesima procedura.⁴⁶

4. Il Consiglio di Amministrazione, sentito il Senato Accademico, procede a una valutazione triennale delle attività e della sostenibilità economica di tali strutture disponendone, ove opportuno, la disattivazione. Nel caso dei Centri interdipartimentali, la loro disattivazione può altresì essere richiesta dai Dipartimenti che ne avevano chiesto l'attivazione.⁴⁷

5. Su proposta del Rettore, il Consiglio di Amministrazione, sentito il Senato Accademico, può istituire o confermare, previa valutazione della sostenibilità finanziaria, strutture con funzioni e obiettivi comuni a tutto l'Ateneo per le quali non possano essere utilizzate le forme di organizzazione generale di cui all'art. 31 del presente Statuto.⁴⁸

ART. 26 ISTITUTO DI STUDI SUPERIORI

1. L'Istituto di Studi Superiori esplica le proprie attività attraverso il Collegio Superiore e l'Istituto di Studi Avanzati. Gli Organi dell'Istituto e il suo funzionamento sono disciplinati da apposito regolamento di Ateneo.
2. Il Collegio Superiore, in coerenza con l'art. 5 comma 1 lettera a) della legge 30 dicembre 2010, n. 240, è lo strumento per valorizzare il merito degli studenti nei tre cicli di studio e offre percorsi formativi di alta qualificazione e valenza interdisciplinare, complementari a quelli offerti dalle strutture.
3. L'Istituto di Studi Avanzati promuove lo scambio di idee e conoscenze a livello internazionale, anche favorendo la permanenza di studiosi di altri Paesi presso l'Ateneo. L'Istituto facilita inoltre la partecipazione di studenti di diversi Paesi ai corsi di dottorato dell'Ateneo.
4. Il Consiglio di Amministrazione, sentito il Senato Accademico, procede a una valutazione triennale delle attività e della sostenibilità economica dell'Istituto di Studi Superiori, anche al fine di definirne le risorse per il funzionamento.

ART. 27 CENTRO LINGUISTICO DI ATENEO

1. Il Centro Linguistico di Ateneo risponde alle finalità di cui all'art. 2 comma 5 lettera a) del presente Statuto, assicurando il perseguimento degli obiettivi di apprendimento linguistico stabiliti dagli Organi di Ateneo.
2. Il funzionamento del Centro Linguistico di Ateneo è disciplinato da apposito regolamento.

ART. 28 SISTEMA BIBLIOTECARIO DI ATENEO

1. Il Sistema Bibliotecario di Ateneo è l'insieme coordinato dei servizi finalizzati a conservare, valorizzare, sviluppare e gestire in modo unitario il patrimonio bibliotecario - documentale.
2. Il Sistema Bibliotecario è strumento per sostenere le esigenze didattiche, scientifiche e istituzionali dell'Ateneo. Favorisce la collaborazione e il coordinamento con tutte le strutture bibliotecarie nazionali e internazionali; garantisce, inoltre, il sostegno a iniziative di promozione culturale rivolte all'intera società e alle singole persone.
3. Un apposito regolamento disciplina l'organizzazione e il funzionamento del Sistema Bibliotecario di Ateneo nonché le modalità con cui le strutture scientifiche e didattiche concorrono a definirne le linee di sviluppo.

ART. 29 SISTEMA MUSEALE DI ATENEO

1. Il Sistema Museale di Ateneo è l'insieme coordinato delle strutture destinate a provvedere alla classificazione, tutela e valorizzazione del patrimonio di beni di interesse storico, artistico e scientifico dell'Ateneo.

2. Il Sistema Museale di Ateneo si articola nelle diverse strutture che ospitano tali beni e si avvale di una gestione unitaria che ne agevola e promuove la valenza didattica e scientifica nonché la diffusione a vantaggio della società; a tal fine collabora con gli enti e le istituzioni locali, nazionali e internazionali.
3. L'organizzazione, il funzionamento, le responsabilità scientifiche, direttive e gestionali del Sistema Museale di Ateneo sono definite da apposito regolamento.

ART. 30 COMITATO PER LO SPORT UNIVERSITARIO

1. L'Ateneo promuove le attività sportive degli studenti e del personale con l'istituzione del Comitato per lo Sport Universitario.
2. Il Comitato si avvale del Centro Universitario Sportivo Bologna e di eventuali altre associazioni convenzionate, operanti nell'ambito dello sport universitario; sovrintende all'organizzazione e alla gestione degli impianti e delle attività sportive nelle diverse sedi dell'Ateneo e formula proposte e pareri sui programmi di edilizia sportiva.
3. La composizione, l'organizzazione e il funzionamento del Comitato per lo Sport Universitario sono disciplinati da apposito regolamento di Ateneo.

ART. 31 ORGANIZZAZIONE

1. L'Amministrazione Generale dell'Ateneo è direttamente preposta all'attuazione degli indirizzi e degli obiettivi definiti dagli Organi accademici, coordina il regolare svolgimento delle attività gestionali tecnico - amministrative nelle strutture e fornisce alle stesse i servizi di supporto, secondo criteri di efficacia, efficienza ed economicità.
2. L'organizzazione e il funzionamento dei servizi tecnico-amministrativi delle strutture si uniformano al principio di distinzione fra potere di indirizzo e potere di gestione, secondo le discipline dettate dal Regolamento di organizzazione dell'Ateneo.
3. Il Regolamento di organizzazione definisce i criteri generali per l'organizzazione dei servizi tecnico-amministrativi, delle aree, degli uffici e delle strutture e individua le sfere di competenza, attribuzione e responsabilità e i relativi ambiti di autonomia nel rispetto del bilancio unico di Ateneo e delle previsioni del Regolamento di amministrazione e contabilità.
4. Il Regolamento di organizzazione disciplina altresì la costituzione di commissioni tecnico-scientifiche che coadiuvano gli Organi dell'Ateneo nell'esercizio delle loro funzioni di indirizzo relative all'erogazione di servizi di supporto all'attività didattica e di ricerca.

ART. 32 DIRIGENTI

1. I dirigenti, nel rispetto di quanto previsto dalle norme sulla dirigenza pubblica, curano l'attuazione degli obiettivi assegnati dal Direttore Generale, alla cui individuazione essi partecipano con attività istruttoria, di analisi e con autonome proposte. Svolgono altresì gli ulteriori compiti ad essi attribuiti o delegati dagli Organi Accademici e dal Direttore Generale.

2. I dirigenti sono responsabili, relativamente agli obiettivi prefissati e ai comportamenti organizzativi attivati, dei risultati conseguiti, in termini di efficienza nell'impiego delle risorse e di efficacia ed economicità della gestione. Essi esercitano, per tali scopi, autonomi poteri di spesa e di organizzazione del lavoro e dispongono dei mezzi loro attribuiti e del personale che dirigono o coordinano.
3. Il Direttore Generale può, in carenza di personale e per comprovate esigenze di servizio, sulla base di quanto previsto dal d.lgs. 165/2001 e successive modifiche e integrazioni e dalle altre norme in materia, attribuire incarichi di livello dirigenziale a tempo determinato anche a soggetti non di qualifica dirigenziale, di particolare e comprovata qualificazione professionale. In caso di conferimento dell'incarico a personale di ruolo dell'Ateneo, per la durata del contratto tale personale è collocato in aspettativa senza assegni con riconoscimento dell'anzianità di servizio.
4. Il Direttore Generale, indipendentemente da eventuali specifiche azioni e sanzioni disciplinari, e comunque sulla base di quanto previsto dal d.lgs. 165/2001 e successive modifiche e integrazioni e dalle altre norme in materia, può revocare anticipatamente le funzioni dirigenziali, con atto motivato e previa contestazione all'interessato, in caso di gravi irregolarità nell'emanazione degli atti o persistente e rilevante inefficienza nello svolgimento delle attività o nel perseguimento degli obiettivi di azione fissati per lo specifico settore di attività.

ART. 33 COLLEGIO DI DISCIPLINA

1. Nei procedimenti disciplinari riguardanti professori e ricercatori, la fase istruttoria del procedimento e il parere conclusivo in merito competono a un Collegio di disciplina composto da professori e ricercatori a tempo indeterminato e in regime di tempo pieno. Il Collegio di disciplina svolge la propria attività sulla base di relazioni e referti predisposti dal competente ufficio dell'Amministrazione Generale di Ateneo, che assicura ove necessario il supporto segretariale al Collegio.
2. Il Collegio di disciplina esercita le proprie competenze in conformità e nei limiti di quanto previsto dalle disposizioni legislative vigenti in materia disciplinare.
3. Il Collegio di disciplina è articolato in tre sezioni, ciascuna composta da tre membri effettivi e tre supplenti. La prima sezione è formata da professori ordinari e opera solo nei confronti dei professori ordinari; la seconda sezione è formata da professori associati e opera solo nei confronti dei professori associati; la terza sezione è formata da ricercatori e opera solo nei confronti dei ricercatori.
4. I componenti del Collegio di disciplina sono scelti dal Senato Accademico con voto riservato ai soli professori e ricercatori e nominati con decreto rettorale. Essi durano in carica tre anni e sono rinnovabili una sola volta.
5. Qualora il procedimento disciplinare coinvolga docenti appartenenti a diverse fasce, ovvero, insieme, professori e ricercatori, il Collegio opererà «a sezioni congiunte», composte da tutti i componenti delle sezioni competenti.
6. Ciascuna sezione è presieduta dal componente più anziano nel ruolo. In caso di seduta «a sezioni congiunte», la presidenza del Collegio spetta al decano di fascia più elevata. In caso di assenza o di impedimento del componente effettivo, subentra il supplente della stessa sezione più anziano nel ruolo. In caso di rinvio del procedimento a una nuova seduta, il Collegio di disciplina prosegue la propria attività, fino alla decisione, con la stessa composizione della prima seduta.

7. Le delibere del Collegio sono assunte a maggioranza assoluta dei componenti e, in caso di parità di voti, prevale il voto del più anziano in ruolo.
8. Il Collegio di disciplina opera secondo il principio del giudizio fra pari, nel rispetto del contraddittorio.

ART. 34 SEDI ALL'ESTERO

1. L'Ateneo, per le proprie iniziative didattiche e di ricerca, può costituire sedi all'estero anche in collaborazione e con il supporto di altri soggetti pubblici e privati. Le modalità organizzative e gestionali vengono definite dal Consiglio di Amministrazione, sentito il Senato Accademico, avendo riguardo all'ordinamento del Paese nel quale ha luogo l'iniziativa e nel rispetto dell'ordinamento universitario italiano.
2. Il Responsabile di ciascuna sede è individuato tra i professori dell'Ateneo.

ART. 35 ORGANISMI STRUMENTALI E COLLABORAZIONE DELL'ATENEO CON SOGGETTI PUBBLICI E PRIVATI

1. L'Ateneo promuove, secondo modalità definite dagli Organi Accademici e per il perseguimento dei propri compiti istituzionali, la collaborazione con organismi di diritto pubblico e privato, italiani e di altri Paesi, per attività in Italia e all'estero. A tal fine favorisce l'attività degli organismi di diritto pubblico o privato che svolgano compiti funzionali al perseguimento degli obiettivi strategici dell'Ateneo anche con riferimento alle forme associative degli studenti e dei laureati.
2. L'Ateneo può partecipare a enti, società, fondazioni, consorzi o altre forme associative di diritto pubblico o privato per lo svolgimento di attività strumentali e necessarie alla propria attività di ricerca e di didattica o comunque al perseguimento dei propri fini istituzionali. Tali partecipazioni sono deliberate dal Consiglio di Amministrazione, sentito il Senato Accademico per gli aspetti inerenti l'ambito didattico e scientifico, anche accertando:
 - a) ai requisiti di adeguatezza economico-patrimoniale, organizzativa e gestionale degli organismi per i quali si propone la partecipazione, atti a garantire la piena sostenibilità finanziaria e l'efficace perseguimento degli obiettivi istituzionali;
 - b) la presenza, nello statuto degli organismi partecipati, delle seguenti previsioni:
 1. diritto di recesso dell'Ateneo nei casi di modifica dell'oggetto e qualora non sussistano più le ragioni per cui la partecipazione ha avuto origine;
 2. durata del mandato dei rappresentanti dell'Ateneo negli organi di amministrazione e di indirizzo scientifico e didattico non eccedente il termine del mandato del Rettore in carica, nel caso di organismi controllati dall'Ateneo.
3. Il recesso dell'Ateneo dagli organismi partecipati è proposto dal Rettore al Consiglio di Amministrazione.
4. I rappresentanti dell'Ateneo in seno agli organi amministrativi e di indirizzo scientifico e didattico degli organismi partecipati sono proposti dal Rettore al Consiglio di Amministrazione per assicurare la coerenza tra le attività di tali organismi e l'attuazione del documento di Programmazione triennale - Piano Strategico di Ateneo.⁴⁹ I

rappresentanti dell'Ateneo sono tenuti a relazionare annualmente al Rettore sulle attività e sui risultati degli organismi partecipati.

5. Le attività realizzate dalle strutture e dal personale dell'Ateneo per conto degli organismi partecipati sono disciplinate da apposito regolamento di Ateneo.
6. E' istituito un apposito elenco, aggiornato periodicamente e reso accessibile per la consultazione a chiunque vi abbia interesse, indicante gli organismi partecipati dall'Ateneo e i rappresentanti dallo stesso designati.
7. Il diritto a conseguire il brevetto e ogni altra forma di privativa per le invenzioni industriali realizzate utilizzando strutture e risorse dell'Ateneo, anche in collaborazione con altri soggetti o per conto terzi, è disciplinato da apposito regolamento di Ateneo nel rispetto della normativa vigente.
8. L'Ateneo si adopera per assicurare un'adeguata valorizzazione del proprio marchio secondo modalità definite dal Consiglio di Amministrazione, previo parere del Senato Accademico.

PARTE IV - DISPOSIZIONI FINALI

ART. 36 CODICE ETICO

1. Il Codice etico determina i valori fondamentali della comunità universitaria, promuove il riconoscimento e il rispetto dei diritti individuali, nonché l'accettazione di doveri e responsabilità nei confronti dell'istituzione di appartenenza; detta altresì le regole di condotta nell'ambito dell'Ateneo.
2. Le disposizioni del Codice etico sono volte a evitare ogni forma di discriminazione e di abuso, nonché a regolare i casi di conflitto di interessi o di proprietà intellettuale.
3. Il Codice etico, in coerenza con la normativa sulle infrazioni disciplinari, indica anche le modalità di accertamento delle violazioni e delle relative sanzioni che potranno essere individuate tra le seguenti tipologie: decadenza e/o esclusione dagli Organi accademici e/o dagli Organi delle strutture dell'Ateneo; esclusione dall'assegnazione di fondi e contributi di Ateneo; rimprovero scritto, sospensione e ulteriori sanzioni previste dalla normativa disciplinare. Nei casi in cui una condotta integri non solo un illecito deontologico per violazione del codice etico, ma anche un illecito disciplinare, prevale la competenza del Collegio di Disciplina di cui all'art.33 del presente Statuto.
4. Il Codice etico, approvato dal Senato Accademico, previo parere favorevole del Consiglio di Amministrazione, è emanato con decreto del Rettore ed è reso pubblico.
5. Sulle violazioni del Codice etico, qualora non ricadano sotto la competenza del Collegio di disciplina di cui all'art. 33 del presente Statuto, decide, su proposta del Rettore, il Senato Accademico.

ART. 37 INCOMPATIBILITA' E DIVIETI

1. Le cariche di Rettore e Prorettore sono incompatibili con altre cariche elettive presso l'Ateneo.
2. E' fatto divieto per i componenti del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione di ricoprire altre cariche accademiche, fatta eccezione per il Rettore limitatamente al Senato Accademico e al Consiglio di Amministrazione e, per i Direttori di Dipartimento, limitatamente allo stesso Senato Accademico, qualora risultino eletti a farne parte; di essere componente di altri organi dell'università salvo che del Consiglio di Dipartimento; di ricoprire il ruolo di Direttore delle Scuole di specializzazione; di rivestire alcun incarico di natura politica per la durata del mandato e di ricoprire la carica di Rettore o far parte del Consiglio di Amministrazione, del Senato Accademico, del Nucleo di valutazione o del Collegio dei revisori dei conti di altre università italiane statali, non statali o telematiche; di svolgere funzioni inerenti alla programmazione, al finanziamento e alla valutazione delle attività universitarie nel Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca e nell'ANVUR.
3. La carica di membro del Nucleo di valutazione è incompatibile con quelle di Direttore o Vicedirettore di Dipartimento, di Presidente e di Vicepresidente di Scuola, di Coordinatore di Corso di Studio di primo, secondo e terzo ciclo, di responsabile di Unità Organizzativa di Sede, di Presidente⁵⁰ di Consiglio di Campus e di Dirigente presso l'Ateneo.

4. Le cariche di Presidente di Scuola, di Direttore di Dipartimento, di Coordinatore di Corso di Studio di primo e secondo ciclo e di Presidente⁵¹ del Consiglio di Campus sono tra loro incompatibili.
5. La condizione di professore a tempo definito è incompatibile con l'esercizio delle cariche di: Rettore, Prorettore, componente del Senato Accademico, del Consiglio di Amministrazione, del Nucleo di Valutazione, del Comitato Unico di Garanzia per le Pari Opportunità, del Collegio di Disciplina, nonché con le cariche di Direttore di Dipartimento, Presidente di Scuola, Presidente⁵² del Consiglio di Campus, in quanto integranti cariche accademiche.
6. Le cariche di rappresentante degli studenti nel Senato Accademico, nel Consiglio di Amministrazione e nel Nucleo di valutazione sono fra loro incompatibili.
7. L'elettorato passivo per le cariche accademiche è riservato ai professori e ricercatori che assicurano un numero di anni di servizio almeno pari alla durata del mandato prima della data di collocamento a riposo.
8. Salvo quanto previsto dalla legge, le cariche accademiche di cui al presente Statuto possono essere consecutivamente rinnovate per una sola volta. E' consentito un terzo mandato consecutivo solo nel caso in cui uno dei due mandati precedenti abbia avuto una durata inferiore alla metà della sua naturale durata. Chi ha già ricoperto cariche ai sensi dei periodi precedenti del presente comma è nuovamente eleggibile alla stessa carica solo dopo un intervallo di tempo almeno uguale alla durata naturale dell'Organo.

ART. 38 FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANI

1. In mancanza di espresse disposizioni legislative o statutarie che dispongano diversamente, il regime degli Organi amministrativi e i relativi regolamenti previsti dal presente Statuto devono conformarsi ai principi generali di cui ai commi seguenti.
2. L'Organo collegiale opera a tutti gli effetti anche in caso di incompleta composizione, a condizione che il numero dei componenti non ancora designati o eletti non superi un terzo dei componenti totali.
3. Il procedimento di rinnovo degli Organi deve essere completato almeno quindici giorni prima della loro scadenza. Scaduto il periodo del mandato, l'Organo già in carica esercita le proprie attribuzioni in regime di proroga, limitatamente all'ordinaria amministrazione e agli atti urgenti e indifferibili, per un periodo massimo di quarantacinque giorni. Decorsi inutilmente i termini di proroga, gli Organi decadono.
4. Le dimissioni producono i loro effetti al momento della presa d'atto del competente Organo.
5. In caso di assenza o di impedimento del Presidente, l'Organo collegiale è presieduto dal Vicepresidente, nominato dal Presidente; qualora anche il Vicepresidente sia impedito, il componente con maggiore anzianità in ruolo esercita le funzioni di Presidente.
6. La convocazione degli Organi collegiali è effettuata in via ordinaria dal Presidente, anche per via telematica. L'ordine del giorno è stabilito dal Presidente ed è allegato alla convocazione e contiene l'indicazione espressa circa la presenza di deliberazioni da assumere con maggioranze qualificate. Le richieste di convocazione o di inserimento di uno o più punti all'ordine del giorno devono essere avanzate rispettivamente da almeno un terzo e da almeno un quarto dei componenti.

7. Le sedute del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione sono valide con la presenza della maggioranza assoluta dei componenti. Le sedute di tutti gli altri Organi collegiali sono valide con la presenza della maggioranza assoluta dei componenti, dedotti gli assenti giustificati. Salvo quando diversamente previsto da disposizioni specifiche, le deliberazioni degli Organi collegiali sono validamente assunte con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei partecipanti alla votazione; in caso di parità prevale il voto del Presidente. Sono possibili forme regolamentate di partecipazione in video-conferenza alle sedute degli Organi delle strutture di cui alla parte terza del presente Statuto.
8. Alle sedute degli Organi collegiali partecipano solo gli aventi diritto. Ad eccezione dei punti all'ordine del giorno riguardanti persone, le sedute possono essere rese pubbliche per decisione della Presidenza o della maggioranza dei presenti. Salvo diversa disposizione le votazioni si effettuano a scrutinio palese. La funzione di componente di Organo collegiale svolta a titolo personale non può costituire oggetto di delega o sostituzione, ancorché limitate a singole sedute o a specifici atti.
9. I componenti di Senato Accademico e Consiglio di Amministrazione che non partecipino ingiustificatamente e continuativamente a tre sedute dell'organo di appartenenza decadono dalla carica.
10. Il Consiglio di Amministrazione può fissare un'indennità di carica per il Rettore e per i Prorettori; può altresì fissare un gettone di partecipazione per i componenti del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione, eventualmente differenziato per i membri esterni di quest'ultimo. Il Consiglio di Amministrazione può inoltre istituire un'indennità di carica per posizioni di particolari rilevanza e onere, e comunque nel rispetto delle disposizioni di legge. Non possono essere cumulate più indennità; in caso di spettanza di più indennità di carica l'interessato deve optare per una sola di esse.
11. Nel caso di anticipata cessazione di un rappresentante in un Organo collegiale il subentrante resta in carica per il periodo residuo del mandato del cessato.
12. Il mandato delle rappresentanze studentesche in Senato Accademico, Consiglio di Amministrazione, Nucleo di valutazione, Consiglio di Scuola, Commissione Paritetica docenti - studenti è biennale. Il mandato delle rappresentanze studentesche negli altri Organi di Ateneo e delle strutture è triennale e comunque coincidente con la durata del Consiglio Nazionale degli Studenti Universitari. Non possono assumere funzioni di rappresentanza studentesca gli studenti iscritti oltre il primo anno fuori corso.
13. Il presente Statuto entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. A decorrere dall'entrata in vigore del presente Statuto risulta abrogato lo Statuto generale di Ateneo, emanato con D.R. n.142 del 24 marzo 1993 e successive modifiche.

ART. 39 REGOLAMENTI DI ATENEO E DELLE STRUTTURE

1. I regolamenti di Ateneo in materia di didattica e di ricerca sono approvati dal Senato Accademico, previo parere favorevole del Consiglio di Amministrazione, in entrambi i casi a maggioranza assoluta dei componenti. I Regolamenti di Ateneo in materia di personale, ivi compresi quelli aventi ad oggetto i rapporti di lavoro, sono approvati dal Consiglio di Amministrazione a maggioranza assoluta dei componenti, previo parere del Senato Accademico. I regolamenti di Ateneo in materia di amministrazione, organizzazione e contabilità sono approvati dal Consiglio di Amministrazione a maggioranza assoluta dei componenti.

2. I regolamenti di cui al comma 1, dopo la fase di controllo disciplinata dall'art. 6 comma 9 della legge 9 maggio 1989, n. 168 per il Regolamento di amministrazione e contabilità e dall'art. 11 comma 1 della legge 19 novembre 1990, n. 341 per il Regolamento didattico di Ateneo, sono emanati con decreto del Rettore ed entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo alla loro pubblicazione sul Bollettino Ufficiale di Ateneo, salvo che non sia diversamente stabilito.
3. I regolamenti di funzionamento delle strutture didattiche e scientifiche sono proposti dai rispettivi Consigli a maggioranza assoluta dei componenti. Il Regolamento dei Campus è proposto dal Consiglio di coordinamento dei Campus a maggioranza assoluta dei componenti.
4. I regolamenti di cui al comma 3 del presente articolo sono emanati con decreto del Rettore, previa approvazione degli Organi competenti ed entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo alla loro pubblicazione, salvo che non sia diversamente stabilito.

PARTE V - DISPOSIZIONI TRANSITORIE

ART. 40 PASSAGGIO DEI PROFESSORI E RICERCATORI AI NUOVI DIPARTIMENTI COSTITUITI AI SENSI DELLA LEGGE 30 DICEMBRE 2010, N. 240

1. La contestuale attribuzione ai nuovi Dipartimenti delle funzioni finalizzate alla ricerca scientifica e all'attività didattica, in attuazione della legge 30 dicembre 2010, n. 240, con l'indicazione del passaggio dei professori e ricercatori dalla Facoltà di attuale appartenenza ai Dipartimenti risultanti dalla riorganizzazione, viene disposta dal Rettore su parere conforme del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione.
2. Il passaggio dei professori e ricercatori deve garantire la continuità delle attività didattiche e di ricerca in tutte le sedi dell'Ateneo, nel rispetto degli obblighi di servizio relativi al precedente incardinamento nella Facoltà, con specifico riferimento alla sede di svolgimento di tali obblighi, quali derivanti dalle procedure concorsuali, di chiamata o di trasferimento sulla base delle quali il docente ha assunto servizio.
3. Il passaggio dei professori e ricercatori dalle Facoltà ai nuovi Dipartimenti comporta l'inquadramento presso i Dipartimenti stessi.
4. Gli atti degli Organi accademici di cui al comma 1 del presente articolo valutano e decidono sulle proposte di riorganizzazione e costituzione dei nuovi Dipartimenti e sull'inquadramento dei professori e ricercatori, verificando la compatibilità delle proposte e degli inquadramenti con l'assetto riformato dell'Ateneo e la presenza di una delle seguenti condizioni:
 - a) previsione, nelle proposte relative al nuovo Dipartimento, dell'inquadramento presso il medesimo della maggioranza dei professori e ricercatori del settore scientifico-disciplinare cui appartengono i docenti interessati;
 - b) concorso del nuovo Dipartimento ai Corsi di Studio presso i quali i richiedenti svolgono la propria attività didattica o la svolgeranno sulla base delle predette proposte di riorganizzazione;
 - c) titolarità in capo ai professori e ricercatori interessati di attività didattiche già previste dalle programmazioni dei Corsi di Studio ai quali concorrerà il nuovo Dipartimento.
5. Ai fini propri del comma 4 del presente articolo, le proposte di riorganizzazione sono prioritariamente prodotte dagli attuali Dipartimenti entro il termine definito dagli organi accademici contestualmente alla adozione del presente statuto. Possono altresì essere prese in considerazione proposte di riorganizzazione provenienti, entro il medesimo termine, da gruppi significativi di professori e ricercatori.
6. Nel caso in cui singoli professori e ricercatori non abbiano aderito ad alcuna delle suddette proposte di riorganizzazione entro il termine definito dagli organi accademici contestualmente alla adozione del presente statuto, le rispettive situazioni sono valutate per l'inquadramento dagli Organi accademici sempre sulla base dei presupposti e delle condizioni di cui al presente articolo.
7. Conclusa la fase di inquadramento di cui al comma 3 del presente articolo, nel sistema a regime le richieste di adesione e le procedure di mobilità e di trasferimento per i Dipartimenti e le sedi di servizio sono espletate sulla base delle norme di legge e di regolamento vigenti in materia.

ART. 41 ATTUAZIONE DELLA RIFORMA STATUTARIA E DISCIPLINA TRANSITORIA DELLA DURATA IN CARICA DEGLI ORGANI DI ATENEO

1. Gli Organi collegiali e monocratici dell'Ateneo e delle strutture in cui esso si articola, così come le commissioni speciali operanti alla data di adozione del presente Statuto, sono prorogati nella loro durata e scadono al momento della costituzione di quelli previsti dal presente Statuto. Gli Organi collegiali e monocratici di ulteriori strutture operanti alla data di adozione del presente Statuto restano in carica per il periodo determinato dal Consiglio di Amministrazione, sentito il Senato Accademico, con riferimento alla riforma generale dell'Ateneo.
2. Secondo quanto disposto dall'art. 2 comma 10 della legge 30 dicembre 2010, n. 240 ai fini dell'applicazione delle disposizioni sui limiti del mandato nel Senato Accademico e nel Consiglio di Amministrazione sono considerati anche i periodi già espletati nell'Ateneo alla data di entrata in vigore del presente Statuto.
3. Entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente Statuto sulla Gazzetta Ufficiale, il Rettore, il Senato Accademico, il Consiglio di Amministrazione e il Direttore Generale adottano un atto di coordinamento per l'avvio delle procedure per la costituzione dei nuovi Organi statutari.
4. Il Rettore e il Senato Accademico in carica al momento dell'entrata in vigore del presente Statuto avviano il procedimento di cui all'art. 7 comma 5 del presente Statuto per l'individuazione dei soggetti tra i quali nominare i membri del Consiglio di Amministrazione.
5. Il Senato Accademico, costituito ai sensi dell'art. 6 comma 6 del presente Statuto, nomina i membri interni e i membri esterni del Consiglio di Amministrazione all'esito delle procedure per la relativa individuazione.
6. I Presidenti di Corso di Studio in carica alla data di entrata in vigore del presente Statuto assumono le funzioni di Coordinatore di Corso di Studio, di cui all'art. 20 comma 4 del presente Statuto, fino alla naturale scadenza del mandato.
7. Il mandato delle rappresentanze studentesche in essere alla data di adozione del presente Statuto è prorogato fino al primo rinnovo del Consiglio Nazionale degli Studenti Universitari.
8. Con l'entrata in vigore del presente Statuto, la figura del Direttore Amministrativo è sostituita dalla figura del Direttore Generale. Il relativo incarico è attribuito secondo le disposizioni di legge.

ART. 42 ATTUAZIONE DELLA RIFORMA STATUTARIA E DISCIPLINA TRANSITORIA DEI DIPARTIMENTI E DELLE FACOLTÀ

1. I nuovi Dipartimenti istituiti secondo le procedure stabilite dall'art. 40 del presente Statuto, sono attivati con decreto del Rettore, sentito il Direttore Generale. Il decreto indica la data di disattivazione dei preesistenti Dipartimenti e Facoltà e di cessazione definitiva delle strutture e dei loro Organi.
2. Fino alla data di attivazione dei nuovi Dipartimenti e delle nuove Scuole, gli attuali Dipartimenti e le attuali Facoltà e i loro Organi proseguono nell'esercizio delle loro

rispettive funzioni. Nell'esercizio delle loro funzioni i Presidi e i Direttori consultano i Direttori eletti dei nuovi Dipartimenti.

3. La riorganizzazione comporta l'assunzione, per quanto di competenza, da parte dei Dipartimenti delle attività didattiche relative ai Corsi di Studio già facenti capo alle Facoltà, secondo quanto verrà specificato o prescritto negli atti degli Organi accademici.
4. In relazione alle procedure di riorganizzazione dei Dipartimenti, il Rettore individua il termine per le elezioni dei Direttori dei nuovi Dipartimenti, comunque non oltre novanta giorni dall'entrata in vigore del presente Statuto. A tale esclusivo fine i Consigli dei Dipartimenti sono formati:
 - a) dai professori e ricercatori indicati nel decreto rettorale di cui all'art. 40 comma 1 del presente Statuto;
 - b) da una rappresentanza del personale tecnico amministrativo con elettorato identificato dal Rettore, sentiti il Consiglio di Amministrazione e il Senato Accademico, sulla base di una ricognizione svolta dall'Amministrazione Generale di Ateneo, tenendo conto del personale esistente correlato alle attività scientifiche e didattiche dei professori e ricercatori indicati nel decreto rettorale di cui all'art. 40 comma 1 del presente Statuto;
 - c) da una rappresentanza degli studenti designata dal Consiglio studentesco fra i rappresentanti eletti nei Consigli di Corso di Studio, nei Consigli di Facoltà e fra i propri componenti, iscritti ai Corsi di Studio ai quali concorre il Dipartimento.
5. Le obbligazioni verso terzi assunte nell'ambito delle attività didattiche e di ricerca dagli attuali Dipartimenti, Facoltà e altre strutture sono trasferite alle strutture a cui il presente Statuto assegna i relativi compiti.
6. Fino all'entrata in vigore dei regolamenti previsti dal presente Statuto, si applicano le disposizioni dello Statuto stesso, nonché le precedenti norme regolamentari in vigore, in quanto compatibili.

PARTE VI - DISPOSIZIONI PER L'ATTUAZIONE DELLA REVISIONE DELLO STATUTO⁵³

ART. 43 VENIR MENO DEL NUMERO MINIMO DI PROFESSORI E RICERCATORI IN UN DIPARTIMENTO⁵⁴

1. Qualora, nel corso della vita del Dipartimento, il numero di professori e ricercatori in esso inquadrati dovesse divenire inferiore a 50 per i Dipartimenti con sede a Bologna o inferiore a quanto previsto dall'art. 16 comma 4 del presente Statuto per i Dipartimenti con sede a Cesena, Forlì, Ravenna, Rimini, il Rettore ne dà immediata segnalazione al Direttore del Dipartimento interessato, indicando il termine entro il quale dar conto di ogni elemento di fatto utile e presentare un piano volto o al ripristino del numero minimo o allo scioglimento del Dipartimento o alla unificazione con altro Dipartimento. Il Rettore ne dà notizia alle adunanze del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione immediatamente successive alla segnalazione. Il Senato Accademico nomina una commissione di esame affinché esprima una valutazione sulla situazione e sul piano presentato dal Direttore di Dipartimento. La commissione dovrà trasmettere al Senato Accademico le proprie valutazioni entro un mese dalla presentazione del piano. Il Senato Accademico esprimerà, entro tre mesi dalla trasmissione della valutazione della commissione, il proprio parere da trasmettere al Consiglio di Amministrazione, a cui spetterà deliberare.
2. Al fine di garantire i primari interessi degli studenti e della continuità delle attività di didattica e di ricerca, il Consiglio di Amministrazione, anche alla luce del parere espresso dal Senato Accademico, potrà prevedere che il Dipartimento svolga comunque le sue funzioni per un termine non superiore a due anni dal momento in cui è venuto meno il numero minimo di professori e ricercatori, qualora la soglia minima sia fissata a 50 professori e ricercatori; non superiore a un anno, qualora la soglia sia stabilita ai sensi dell'art. 2, comma 2, lettera b) della legge 240/10. Allo scadere del termine, con decreto rettorale, acquisiti il parere del Senato Accademico e la delibera del Consiglio di Amministrazione, si dispone la soppressione del Dipartimento e l'assegnazione dei Professori e Ricercatori ad altro o altri Dipartimenti, una volta sentiti i Dipartimenti. Al contempo si dispone in merito all'assegnazione delle responsabilità didattiche e scientifiche connesse.

ART. 44 CESSAZIONE DELLA PARTECIPAZIONE DEI DIPARTIMENTI ALLE SCUOLE⁵⁵

1. I Dipartimenti che partecipano a una o più Scuole che intendano cessare la partecipazione a una o più di esse predispongono e trasmettono al Senato Accademico ed al Consiglio di Amministrazione un progetto illustrativo del nuovo assetto che dettagliatamente illustri:
 - a) l'assetto attuale dei propri impegni didattici con riferimento a tutti i Corsi di Studio in cui siano impegnati i propri docenti, l'articolazione dei Corsi di Studio e la didattica fornita in Corsi di Studio comuni ad altri Dipartimenti, che andrà comunque garantita;
 - b) nel caso in cui i Dipartimenti siano impegnati in attività didattiche comuni ad altri Dipartimenti, una bozza di Convenzione didattica di cui all'art. 19 bis del presente Statuto completa dei contenuti di cui al comma 2 del medesimo articolo e da cui

- emergano l'impegno a garantire gli impegni didattici dei propri docenti presso gli altri Dipartimenti o la soluzione prospettata per acquisire da altri Dipartimenti l'impegno didattico per lo svolgimento adeguato dei propri Corsi di Studio;
- c) nel caso in cui i Dipartimenti non siano impegnati in attività didattiche comuni ad altri Dipartimenti, in coerenza con il proprio piano della didattica, una definizione del futuro assetto dei propri Corsi di Studio con l'indicazione delle risorse di cui dispongono e delle quali necessitano;
 - d) le risorse di cui ritengono di avere necessità, distinguendo tra quelle di cui dispongono e quelle di cui chiedono l'assegnazione;
 - e) la eventuale bozza di Regolamento di Dipartimento che intendono adottare.
2. Il progetto illustrativo di cui al precedente comma è approvato dal Consiglio di Dipartimento, prima della trasmissione al Senato Accademico ed al Consiglio di Amministrazione.
 3. Entro tre mesi dalla trasmissione del progetto illustrativo, il Senato Accademico, sentiti il Presidente della Scuola o i Presidenti delle Scuole partecipate e, nel caso di cui alla lettera b) del comma 1 del presente articolo, i Direttori dei Dipartimenti partecipanti, esprime il proprio parere in merito alla sostenibilità, alla qualità delle proposte ed alla loro coerenza didattica. Entro tre mesi dal parere del Senato Accademico, il Consiglio di Amministrazione delibera in merito alla proposta, sentito il Direttore Generale.
 4. In sede di prima deliberazione e nel rispetto dei tempi di cui al precedente comma, il Consiglio di Amministrazione, anche in esito al parere del Senato Accademico, può sospendere l'approvazione e suggerire al Dipartimento proponente modifiche non strutturali o parziali revisioni. Entro il mese successivo, il Consiglio del Dipartimento proponente delibera in merito alle modifiche o revisioni proposte, trasmettendo la delibera assunta al Consiglio di Amministrazione, che assume la decisione nella prima seduta utile.
 5. La delibera assunta dal Consiglio di Amministrazione ai sensi dei commi 3 o 4 del presente articolo è trasmessa al Presidente della Scuola o ai Presidenti delle Scuole interessate per gli adempimenti necessari.
 6. La delibera assunta dal Consiglio di Amministrazione ai sensi dei commi 3 o 4 del presente articolo, unitamente alla bozza di Convenzione didattica e agli altri documenti ritenuti utili, è trasmessa ai Direttori dei Dipartimenti tenuti alla sottoscrizione ai sensi del presente articolo e dell'art. 19 bis.

ART. 45 COSTITUZIONE DI NUOVE SCUOLE E FUSIONE TRA SCUOLE⁵⁶

1. Con deliberazione dei propri Consigli, due o più Dipartimenti possono presentare al Senato Accademico e al Consiglio di Amministrazione una proposta di costituzione di una nuova Scuola.

Nella proposta devono dettagliatamente indicare:

- a) i Dipartimenti che partecipano alla Scuola;
- b) l'assetto attuale dei propri impegni didattici con riferimento a tutti i Corsi di Studio in cui siano impegnati i propri docenti, l'articolazione dei Corsi di Studio e la didattica fornita in Corsi di Studio comuni ad altri Dipartimenti;
- c) una definizione del futuro assetto dei propri Corsi di Studio con l'indicazione delle risorse di cui dispongono e delle quali necessitano;

- d) le risorse di cui ritengono di avere necessità, distinguendo tra quelle di cui dispongono e quelle di cui chiedono l'assegnazione;
 - e) la denominazione della Scuola;
 - f) la bozza di Regolamento della Scuola che intendono adottare.
2. I Dipartimenti proponenti che, al momento della proposta, abbiano impegni didattici in comune con Dipartimenti non aderenti alla proposta di costituzione della nuova Scuola, dovranno garantire il rispetto della Convenzione didattica stipulata con questi ultimi.
 3. Il Senato Accademico esprime parere sulla proposta, tenuto conto della coerenza didattica della stessa, tenuto conto delle risorse disponibili e della significatività degli impegni didattici comuni.
 4. Sulla proposta delibera il Consiglio di Amministrazione, il quale definisce anche i tempi, le modalità e le condizioni per la costituzione della nuova Scuola.
 5. Due o più Scuole, con deliberazione dei propri Consigli, possono presentare al Senato Accademico e al Consiglio di Amministrazione una proposta di fusione. La proposta deve dettagliatamente indicare, oltre alle ragioni che la sostengono, gli elementi di cui al comma 1 del presente articolo. La costituzione avviene secondo le previsioni di cui ai commi 3 e 4 del presente articolo.

ART. 46 ADESIONE DI UN DIPARTIMENTO AD UNA SCUOLA⁵⁷

1. Un Dipartimento può chiedere di partecipare a una Scuola, illustrando, oltre alle ragioni che sostengono la domanda:
 - a) l'assetto attuale dei propri impegni didattici con riferimento a tutti i Corsi di Studio in cui siano impegnati i propri docenti, l'articolazione dei Corsi di Studio e la didattica fornita in Corsi di Studio comuni ad altri Dipartimenti partecipanti alla Scuola alla quale la domanda di adesione è rivolta;
 - b) una definizione del futuro assetto dei propri Corsi di Studio con l'indicazione delle risorse di cui dispongono e delle quali necessitano.
2. Il Consiglio della Scuola a cui la domanda è rivolta esprime il proprio parere, tenuto conto delle valutazioni espresse dai Dipartimenti partecipanti.
3. Sulla domanda delibera il Consiglio di Amministrazione, previo parere del Senato Accademico, tenuto conto della coerenza didattica della stessa, delle risorse disponibili e della significatività degli impegni didattici comuni.

ART. 47 NORMA TRANSITORIA SUL PASSAGGIO AL NUOVO ASSETTO DI DIPARTIMENTI E SCUOLE⁵⁸

1. In sede di prima applicazione della prima revisione statutaria, e con riferimento alla disciplina di Scuole, Dipartimenti, Campus e Sedi, i Consigli di Dipartimento, nel rispetto di quanto stabilito dalle disposizioni per l'attuazione della revisione dello Statuto, possono proporre nuovi assetti anche in deroga alle vigenti norme regolamentari in tema di mobilità di professori e ricercatori.
2. Il Senato Accademico e il Consiglio di Amministrazione, sentito il Direttore Generale, stabiliscono i tempi e le modalità per l'attuazione della presente norma transitoria.

NOTE

¹ Parole così sostituite con D.R. n. 739/2017 del 28/06/2017. Il testo precedente era il seguente: “(...) *Programmazione triennale di Ateneo (...)*”.

² Parola così sostituita con D.R. n. 739/2017 del 28/06/2017. Il testo precedente era il seguente: “(...) *afferenza (...);*”.

³ Parole così sostituite con D.R. n. 739/2017 del 28/06/2017. Il testo precedente era il seguente: “(...) *Programmazione triennale di Ateneo (...)*”.

⁴ Parole così sostituite con D.R. n. 739/2017 del 28/06/2017. Il testo precedente era il seguente: “(...) *Programmazione triennale di Ateneo (...)*”.

⁵ Lettera così modificata con D.R. n. 739/2017 del 28/06/2017. Il testo precedente era il seguente: “*k) valutazione e approvazione della richiesta di copertura dei posti di professore e ricercatore avanzata dai Dipartimenti, sentito il parere dei Consigli delle Scuole di riferimento, sulla base delle risorse ad essi attribuite da parte dello stesso Consiglio di Amministrazione;*”.

⁶ Lettera così modificata con D.R. n. 739/2017 del 28/06/2017. Il testo precedente era il seguente: “*o) approvazione, acquisiti i pareri dei Dipartimenti interessati e del Senato Accademico, della mobilità del personale docente tra Dipartimenti o tra sedi, sentito, ove necessario, il parere del Consiglio di Coordinamento dei Campus, come previsto all'art. 24 del presente Statuto*”.

⁷ Parole così sostituite con D.R. n. 739/2017 del 28/06/2017. Il testo precedente era il seguente: “(...) *Programmazione triennale di Ateneo (...)*”.

⁸ Lettera così sostituita con D.R. n. 739/2017 del 28/06/2017. Il testo precedente era il seguente: “*g) esercitare la potestà disciplinare sul personale dirigente e sul personale tecnico amministrativo, nel rispetto delle norme vigenti;*”.

⁹ Lettera introdotta con D.R. n. 739/2017 del 28/06/2017.

¹⁰ Parole così sostituite con D.R. n. 739/2017 del 28/06/2017. Il testo precedente era il seguente: “(...) *Programmazione triennale di Ateneo (...)*”.

¹¹ Parole così sostituite con D.R. n. 739/2017 del 28/06/2017. Il testo precedente era il seguente: “(...) *Programmazione triennale di Ateneo (...)*”.

¹² Parole così sostituite con D.R. n. 739/2017 del 28/06/2017. Il testo precedente era il seguente: “(...) *Programmazione triennale di Ateneo (...)*”.

¹³ Articolo così sostituito con D.R. n. 739/2017 del 28/06/2017. Il testo precedente era il seguente:
“*art. 16 DIPARTIMENTI*”

1. I Dipartimenti sono le articolazioni organizzative dell'Ateneo per lo svolgimento delle funzioni relative alla ricerca scientifica e alle attività didattiche e formative. Ogni Dipartimento partecipa ad almeno una Scuola.

2. I Dipartimenti:

a) approvano un piano della ricerca che definisce gli obiettivi, in coerenza con il documento di Programmazione triennale di Ateneo, e le aree di attività di preminente interesse, nonché indicano le disponibilità di strutture, servizi e strumentazione;

b) approvano, per le parti di propria competenza, e trasmettono alle Scuole di riferimento un piano triennale della didattica, in coerenza con il documento di Programmazione triennale di Ateneo;

c) propongono alle Scuole di riferimento, di concerto con gli altri Dipartimenti interessati, l'istituzione, attivazione, modifica e disattivazione dei Corsi di Studio di primo, secondo e terzo ciclo, nonché delle attività di formazione professionalizzante;

d) deliberano i compiti didattici dei professori e ricercatori, in conformità con il piano didattico triennale e con le linee guida di Ateneo sulla programmazione didattica, fatte salve le esigenze di coordinamento di cui all'art. 18 comma 5 lettera c) del presente Statuto;

-
- e) concorrono alle attività di supporto amministrativo e gestionale delle attività didattiche coordinate dalle Scuole;
- f) predispongono un rapporto annuale di autovalutazione in coerenza con i criteri definiti dall'Ateneo e ne rendono pubblici i risultati;
- g) formulano richieste di posti di professore e ricercatore al Consiglio di Amministrazione, nell'ambito delle disponibilità previste dalla programmazione triennale del personale di Ateneo, operando secondo criteri di qualità e di equo sviluppo scientifico e didattico di tutte le sedi. Tali richieste devono inoltre essere avanzate in coerenza con i piani della ricerca e della didattica. Formulano altresì le proposte di chiamata di professori e ricercatori;
- h) formulano al Consiglio di Amministrazione richieste di personale tecnico amministrativo, spazi, strutture e risorse finanziarie;
- i) promuovono accordi con soggetti pubblici e privati anche per reperire fondi per la ricerca e la didattica;
- j) propongono l'istituzione delle strutture di cui all'art. 25 comma 1 del presente Statuto.
3. L'istituzione del Dipartimento è deliberata dal Consiglio di Amministrazione su proposta del Rettore, previo parere obbligatorio del Senato Accademico. Tale proposta indica gli obiettivi scientifici, le attività di ricerca e di didattica, le ipotesi organizzative e loro motivazione nonché le risorse a disposizione in termini di professori e ricercatori, personale tecnico amministrativo e di dotazioni strutturali e strumentali. Per ciascun Dipartimento è previsto l'elenco dei settori scientifico - disciplinari di riferimento.
4. Per la costituzione di un Dipartimento occorre un numero di professori e ricercatori non inferiore a 50. In considerazione dell'assetto multicampus dell'Ateneo, è possibile derogare da tale limite per la costituzione di Dipartimenti presso le sedi di Cesena, Forlì, Ravenna, Rimini, fermo restando quanto previsto dall'art. 1 comma 2 e dall'art. 2 comma 2 lettera b) della legge 240/2010. I professori e i ricercatori sono inquadrati in un Dipartimento. La sede di servizio è prevista nel bando relativo alla procedura di reclutamento. Le procedure di mobilità di professori e ricercatori fra Dipartimenti e fra sedi di servizio, di cui all'art. 7 comma 2 lettera o), sono disciplinate da apposito regolamento di Ateneo.
5. I Dipartimenti responsabili di offerta formativa su sedi ulteriori rispetto a quella del Dipartimento stesso costituiscono Unità Organizzative di Sede, laddove abbiano la loro sede di servizio almeno, di norma, 12 professori e ricercatori. L'Unità Organizzativa di Sede è coordinata da un Responsabile. Il funzionamento dell'Unità Organizzativa di Sede è disciplinato dal Regolamento di Dipartimento, che le conferisce autonomia sotto il profilo gestionale nell'ambito del Dipartimento, fermi restando i seguenti punti:
- a) il Responsabile dell'Unità Organizzativa di Sede è eletto dal Consiglio di Dipartimento tra i professori che fanno parte di tale Unità, di norma congiuntamente al Direttore. La durata del mandato è triennale, rinnovabile una sola volta;
- b) nella formulazione dei piani didattici e di ricerca, nonché nella formulazione delle richieste e delle proposte di cui al comma 2 lettera g) del presente articolo, il Dipartimento riconosce le caratteristiche didattiche e scientifiche dell'Unità Organizzativa di Sede e tiene conto delle sue specifiche esigenze nell'attribuzione delle risorse.
6. Il Dipartimento adotta, con delibera del Consiglio approvata a maggioranza assoluta dei componenti, il proprio regolamento da sottoporre all'approvazione definitiva del Senato Accademico. Tale regolamento:
- a) richiama l'elenco dei settori scientifico-disciplinari di riferimento, secondo quanto stabilito al comma 3 del presente articolo;
- b) definisce la composizione, anche in forma ristretta, del Consiglio e della Giunta, nonché le modalità di elezione dei loro membri;
- c) comprende, inoltre, ogni altra indicazione relativa all'organizzazione funzionale, alle procedure e alle attività di competenza del Dipartimento”.

¹⁴ Parole così sostituite con D.R. n. 739/2017 del 28/06/2017. Il testo precedente era il seguente: “Tra i rappresentanti degli studenti non meno di 2 e non più di 4 debbono essere studenti del terzo ciclo”.

¹⁵ Comma così sostituito con D.R. n. 739/2017 del 28/06/2017. Il testo precedente era il seguente: “3. Sono competenze esclusive del Consiglio, nella composizione definita dal Regolamento del Dipartimento: i piani della ricerca e della didattica, la proposta di budget, la programmazione del fabbisogno di personale e le proposte per la copertura di posti di professore e ricercatore, la formulazione della proposta di chiamata di professori e ricercatori, le proposte alle Scuole di riferimento sulla regolamentazione dei Corsi di Studio, il rapporto di autovalutazione, le proposte di attivazione e disattivazione di Unità Organizzative di Sede, le proposte di istituzione delle strutture di cui all'art. 25 comma 1 del presente Statuto e il Regolamento del Dipartimento”.

¹⁶ Comma così modificato con D.R. n. 739/2017 del 28/06/2017. Il testo precedente era il seguente: “4. Il Direttore è un professore del Dipartimento, resta in carica tre anni ed è rinnovabile una sola volta. E' eletto dal Consiglio di Dipartimento. Nomina un Vicedirettore, che ne assicura le funzioni in caso di sua assenza o impedimento”.

¹⁷ Periodo introdotto con D.R. n. 739/2017 del 28/06/2017.

¹⁸ Articolo così sostituito con D.R. n. 739/2017 del 28/06/2017. Il testo precedente era il seguente:
“art. 18 SCUOLE

1. Le Scuole sono le strutture organizzative di coordinamento delle attività di formazione dell'Ateneo e di raccordo tra i Dipartimenti per le esigenze di razionalizzazione e gestione dell'offerta formativa di riferimento nonché di supporto, necessarie a garantire il perseguimento di obiettivi di tutela della qualità della didattica.

2. Le Scuole operano su ciascuna delle sedi dell'Ateneo nelle quali sia attivo almeno un Corso di Studio di competenza dei dipartimenti ad esse afferenti.

3. Ogni Scuola si dota di un proprio Regolamento nel quale, tra l'altro, vengono individuate le responsabilità dei Dipartimenti per l'attivazione annuale dei Corsi di Studio, le disposizioni relative all'elezione delle varie rappresentanze nei Consigli, nonché le modalità di deliberazione in forma ristretta.

4. Ogni Scuola si dota altresì, previo parere dei Dipartimenti afferenti, di un piano triennale approvato dal Rettore che definisce le responsabilità della Scuola e dei Dipartimenti afferenti e le procedure volte a garantire un'efficace ed efficiente gestione della programmazione didattica e delle attività formative dei Corsi di Studio di competenza dei Dipartimenti ad essa afferenti, nonché dei servizi comuni di supporto.

5. Al fine di assolvere al proprio ruolo funzionale spetta alla Scuola, sulla base del documento di Programmazione triennale di Ateneo:

a) proporre al Consiglio di Amministrazione e al Senato Accademico l'istituzione, attivazione e disattivazione dei Corsi di Studio, sulla base delle delibere provenienti dai Dipartimenti, valutata la disponibilità delle risorse necessarie;

b) esprimere parere sulle richieste di copertura dei posti di ruolo avanzate dai Dipartimenti in base alle risorse a questi attribuite dal Consiglio di Amministrazione;

c) confermare l'attribuzione dei compiti didattici ai professori e ricercatori sulla base delle proposte approvate dai Dipartimenti afferenti. Con deliberazione motivata le Scuole possono chiedere ai Dipartimenti il riesame di quanto da essi proposto;

d) sovrintendere alla gestione della programmazione didattica e delle attività formative dei Corsi di Studio di competenza dei Dipartimenti ad essa afferenti, nonché dei servizi comuni di supporto;

e) coordinare, in accordo con i Dipartimenti afferenti, le attività relative al terzo ciclo;

f) approvare una relazione annuale sulle attività, redatta dalla Commissione Paritetica docenti-studenti.

6. Il Consiglio di Amministrazione, su proposta del Rettore, sentito il Senato Accademico, stabilisce i criteri per l'afferenza dei Dipartimenti alle Scuole in relazione alla consistenza, alla rilevanza e all'affinità disciplinare delle attività formative garantite dai Dipartimenti.

7. L'elenco delle Scuole, non superiore a quanto previsto dalle norme vigenti, con specificazione delle sedi di vicepresidenza, delle classi di studio di pertinenza e dei Dipartimenti afferenti, proposto dal Rettore, sentito il Senato Accademico, è approvato dal Consiglio di Amministrazione.

8. Per lo svolgimento delle attività di cui al comma 1 del presente articolo, ogni Scuola riceve una dotazione finanziaria da parte del Consiglio di Amministrazione”.

¹⁹ Articolo così sostituito con D.R. n. 739/2017 del 28/06/2017. Il testo precedente era il seguente:
“art. 19 ORGANI DELLA SCUOLA

1. Sono Organi della Scuola il Presidente e il Consiglio.

2. Il Consiglio della Scuola dura in carica tre anni ed è composto da:

a) il Presidente;

b) i Direttori dei Dipartimenti afferenti;

c) una rappresentanza elettiva di professori e ricercatori. Ogni Dipartimento contribuisce con il 10% dei propri docenti alla formazione della rappresentanza complessiva di professori e ricercatori nei Consigli delle Scuole alle quali afferisce; sulla base dei criteri di cui all'art. 18 comma 6 del presente Statuto le rappresentanze si distribuiscono nei Consigli delle Scuole di afferenza. La rappresentanza di professori e ricercatori deve includere prevalentemente, ove possibile, i Coordinatori di Corso di Studio di primo, secondo e terzo ciclo, mentre gli altri componenti devono essere membri della Giunta ovvero responsabili delle attività assistenziali di competenza, ove previsto;

d) una rappresentanza elettiva degli studenti afferenti alla Scuola pari al 15% del numero dei componenti del Consiglio;

Nella costituzione della rappresentanza dei docenti il Dipartimento terrà conto dell'eventuale presenza di Unità Organizzative di Sede.

3. Il Presidente è un professore ordinario eletto dal Consiglio della Scuola fra i docenti dei Dipartimenti afferenti alla Scuola stessa. Nomina, fra i professori ordinari componenti del Consiglio della Scuola, un Vicepresidente vicario che ne assicura le funzioni in caso di sua assenza o impedimento. Il mandato del Presidente è triennale, rinnovabile una sola volta.

4. Il Presidente rappresenta la Scuola, ne coordina le attività, sovrintende all'attuazione delle decisioni del Consiglio ed è responsabile verso gli Organi di governo dell'Ateneo del buon andamento delle attività della Scuola. Al fine di coordinare le attività di ciascuna sede territoriale caratterizzata dalla presenza di un numero rilevante di docenti e studenti, secondo quanto previsto all'art. 18 comma 7 del presente Statuto, il Presidente nomina un Vicepresidente fra i professori ordinari in servizio presso la sede.

5. Sulla base di quanto determinato dal Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 18 comma 7 del presente Statuto, i Direttori dei Dipartimenti che abbiano riferimento in più di una Scuola fanno parte dei Consigli di tutte le Scuole di riferimento.

6. Presso ogni Scuola è istituita una Commissione Paritetica docenti-studenti la cui composizione è definita dal Regolamento della Scuola nel rispetto di un'equilibrata rappresentanza di professori e ricercatori per fascia e sede di servizio e di studenti per ciclo di studio e per sede delle attività didattiche. Per la gestione delle attività didattiche svolte la Commissione Paritetica può istituire sottocommissioni di sede e/o dipartimentali.

7. La Commissione è presieduta dal Presidente della Scuola o da suo delegato. Partecipa alle riunioni senza diritto di voto il Responsabile amministrativo-gestionale della Scuola o suo delegato.

8. La Commissione ha il compito di monitorare, con appositi indicatori di valutazione, l'offerta formativa, la qualità della didattica e delle attività di servizio agli studenti; formula pareri sull'istituzione, attivazione, modifica e soppressione dell'offerta formativa; può avanzare al Consiglio della Scuola proposte sulle questioni pertinenti la didattica e sull'allocazione della dotazione finanziaria di cui all'art. 18 comma 8 del presente Statuto.

9. La Commissione redige una relazione annuale, tenendo conto del rapporto annuale di autovalutazione dei Dipartimenti afferenti. Gli altri compiti della Commissione sono previsti nel Regolamento generale di Ateneo”.

²⁰ Articolo introdotto con D.R. n. 739/2017 del 28/06/2017.

²¹ Periodo introdotto con D.R. n. 739/2017 del 28/06/2017. Il testo precedente del comma era il seguente: “1. L'Ateneo istituisce e attiva Corsi di Studio di primo e secondo ciclo: Laurea, Laurea magistrale, Laurea magistrale a ciclo unico”.

²² Periodo modificato con D.R. n. 739/2017 del 28/06/2017. Il testo precedente del periodo era il seguente: “Formula altresì alle Scuole e ai Dipartimenti, per quanto di loro competenza, proposte in tema di organizzazione della didattica e delle relative attività di supporto”.

²³ Periodo modificato con D.R. n. 739/2017 del 28/06/2017. Il testo precedente del periodo era il seguente: “4. Il Coordinatore del Corso di Studio è eletto dal Consiglio tra i professori e i ricercatori e dura in carica 3 anni. (...)”.

²⁴ Articolo così modificato con D.R. n. 739/2017 del 28/06/2017. Il testo precedente era il seguente:

“art. 23 CONSIGLIO DI CAMPUS

1. Presso ciascuna delle sedi di Cesena, Forlì, Ravenna, Rimini è costituito un Consiglio di Campus per il coordinamento organizzativo delle attività di supporto alla didattica e alla ricerca svolte dai Dipartimenti e dalle Scuole in ciascuna delle sedi. Esso è dotato di autonomia gestionale, organizzativa e regolamentare per le materie di propria competenza.

2. Il Consiglio di Campus è composto da:

- a) i Direttori dei Dipartimenti con sede nel Campus;
- b) i Responsabili delle Unità Organizzative di Sede dei Dipartimenti;
- c) i Presidenti delle Scuole o i Vicepresidenti responsabili delle attività nel Campus;
- d) una rappresentanza degli studenti pari al 15% del numero dei membri del Consiglio;
- e) un rappresentante del personale tecnico amministrativo;
- f) il Responsabile amministrativo-gestionale del Campus, che assume le funzioni di segretario;

-
- g) un rappresentante designato congiuntamente dagli Enti locali e dall'Ente di sostegno.
Il Consiglio elegge, tra i professori con sede di servizio nel Campus, un Coordinatore che lo presiede.
I rappresentanti degli studenti e del personale tecnico amministrativo sono eletti secondo modalità definite dai regolamenti di Ateneo.
3. Il Coordinatore e le rappresentanze elettive durano in carica tre anni e sono rinnovabili una sola volta.
4. Sono assegnate al Campus le risorse necessarie per il suo funzionamento nell'ambito della ripartizione di risorse stabilita dal Consiglio di Amministrazione. Spetta al Campus anche la gestione delle risorse trasferite dalle Scuole e dai Dipartimenti per lo svolgimento delle attività istituzionali di propria competenza. I Campus possono reperire e gestire autonomamente risorse esterne; di queste, quelle finalizzate alle attività didattiche o di ricerca devono essere imputate alle Scuole e ai Dipartimenti di competenza che operano nel Campus e gestite dal medesimo.
5. Sono compiti del Consiglio di Campus:
- a) approvare la programmazione finanziaria a supporto delle attività di propria competenza sulla base delle risorse attribuite;
 - b) approvare le linee di indirizzo relative alla programmazione dei servizi a supporto della didattica, della ricerca, dei servizi agli studenti e del diritto allo studio;
 - c) esprimere parere sul Piano di sviluppo edilizio di Ateneo, per le parti concernenti il Campus;
 - d) esprimere parere sui profili inerenti l'assetto macro-organizzativo dell'Amministrazione Generale preposta al supporto delle Scuole e dei Dipartimenti attivi presso il Campus;
 - e) esprimere parere sulle linee di organizzazione del personale tecnico amministrativo in servizio presso il Campus;
 - f) garantire la qualità dei servizi di supporto alle attività didattiche e agli studenti favorendo il coordinamento tra le strutture del Campus nell'uso delle risorse”.

²⁵ Parole introdotte con D.R. n. 739/2017 del 28/06/2017. Per la lettura del testo precedente v. nota 24.

²⁶ Parole introdotte con D.R. n. 739/2017 del 28/06/2017. Per la lettura del testo precedente v. nota 24.

²⁷ Lettera introdotta con D.R. n. 739/2017 del 28/06/2017.

²⁸ Lettera modificata con D.R. n. 739/2017 del 28/06/2017. Per la lettura del testo precedente v. nota 24.

²⁹ Lettera sostituita con D.R. n. 739/2017 del 28/06/2017. Per la lettura del testo precedente v. nota 24.

³⁰ Lettera introdotta con D.R. n. 739/2017 del 28/06/2017.

³¹ Capoverso sostituito con D.R. n. 739/2017 del 28/06/2017. Per la lettura del testo precedente v. nota 24.

³² Capoverso introdotto con D.R. n. 739/2017 del 28/06/2017.

³³ Parola così sostituita con D.R. n. 739/2017 del 28/06/2017. Per la lettura del testo precedente v. nota 24.

³⁴ Parola così sostituita con D.R. n. 739/2017 del 28/06/2017. Per la lettura del testo precedente v. nota 24.

³⁵ Comma introdotto con D.R. n. 739/2017 del 28/06/2017.

³⁶ Lettera introdotta con D.R. n. 739/2017 del 28/06/2017.

³⁷ Lettera introdotta con D.R. n. 739/2017 del 28/06/2017.

³⁸ Lettera introdotta con D.R. n. 739/2017 del 28/06/2017.

³⁹ Parole così sostituite con D.R. n. 739/2017 del 28/06/2017. Il testo precedente era il seguente: “(...) il *Prorettore alle Sedi di Cesena, Forlì, Ravenna, Rimini, (...)*”.

⁴⁰ Parola così sostituita con D.R. n. 739/2017 del 28/06/2017. Il testo precedente era il seguente: “(...) *Coordinatori (...)*”.

⁴¹ Lettera abrogata con D.R. n. 739/2017 del 28/06/2017. Il testo precedente era il seguente: “*d) esprimere parere obbligatorio sulle richieste di mobilità di singoli professori e ricercatori tra tutte le sedi dell'Ateneo*”.

⁴² Lettera introdotta con D.R. n. 739/2017 del 28/06/2017.

⁴³ Lettera modificata con D.R. n. 739/2017 del 28/06/2017. Il testo precedente era il seguente: “*b) l'attivazione è proposta da uno o più Dipartimenti, sentite le Scuole interessate nel caso in cui siano previste attività didattiche, sulla base di un progetto e di un relativo piano di attività che ne dimostrino lo specifico contributo addizionale sotto il profilo scientifico e/o didattico e la relativa sostenibilità economico-finanziaria. Il Consiglio di Amministrazione, su proposta del Rettore e acquisito il parere del Senato Accademico, ne delibera l'attivazione previa verifica dei suddetti requisiti*”.

⁴⁴ Successivo alla lettera d), periodo abrogato con D.R. n. 739/2017 del 28/06/2017. Il testo precedente era il seguente: “*Il Consiglio di Amministrazione, sentito il Senato Accademico, procede a una valutazione triennale delle attività e della sostenibilità economica di tali strutture disponendone, ove opportuno, la disattivazione*”.

⁴⁵ Comma così sostituito con D.R. n. 739/2017 del 28/06/2017. Il comma precedente era il seguente: “*Su proposta del Rettore, il Consiglio di Amministrazione, sentito il Senato Accademico, può istituire o confermare, previa valutazione della sostenibilità finanziaria, strutture con funzioni e obiettivi comuni a tutto l'Ateneo per le quali non possano essere utilizzate le forme di organizzazione generale di cui all'art. 31 del presente Statuto*”, ora introdotto al comma 5 dello stesso articolo (v. nota 48).

⁴⁶ Comma introdotto con D.R. n. 739/2017 del 28/06/2017.

⁴⁷ Comma introdotto con D.R. n. 739/2017 del 28/06/2017.

⁴⁸ Comma introdotto con D.R. n. 739/2017 del 28/06/2017 (v. nota 45).

⁴⁹ Parole così sostituite con D.R. n. 739/2017 del 28/06/2017. Il testo precedente era il seguente: “*(...) Programmazione triennale di Ateneo (...)*”.

⁵⁰ Parola così sostituita con D.R. n. 739/2017 del 28/06/2017. Il testo precedente era il seguente: “*(...) Coordinatore (...)*”.

⁵¹ Parola così sostituita con D.R. n. 739/2017 del 28/06/2017. Il testo precedente era il seguente: “*(...) Coordinatore (...)*”.

⁵² Parola così sostituita con D.R. n. 739/2017 del 28/06/2017. Il testo precedente era il seguente: “*(...) Coordinatore (...)*”.

⁵³ Parte introdotta con D.R. n. 739/2017 del 28/06/2017.

⁵⁴ Articolo introdotto con D.R. n. 739/2017 del 28/06/2017.

⁵⁵ Articolo introdotto con D.R. n. 739/2017 del 28/06/2017.

⁵⁶ Articolo introdotto con D.R. n. 739/2017 del 28/06/2017.

⁵⁷ Articolo introdotto con D.R. n. 739/2017 del 28/06/2017.

⁵⁸ Articolo introdotto con D.R. n. 739/2017 del 28/06/2017.



ALMA MATER STUDIORUM
UNIVERSITÀ DI BOLOGNA